

**PROGRAMMA EQUITY PROTECTION CERTIFICATES****PROSPETTO DI BASE**

per l'offerta e/o la quotazione di *certificates*
denominati:

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES
ed EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

su AZIONI, INDICI, MERCI, TASSI DI CAMBIO,
PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI
MERCI e PANIERI DI TASSI DI CAMBIO

Il presente Prospetto di Base, è stato depositato presso la Consob in data 29 giugno 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9056725 del 17 giugno 2009.

Esso incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione relativo all'Emittente (quest'ultimo depositato presso la Consob in data 28 maggio 2009 a seguito di approvazione n. 9050147 del 27 maggio 2009) e costituisce un Prospetto di Base relativo al Programma "*Equity Protection Certificates*", ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. In occasione delle singole emissioni, il presente Prospetto di Base sarà integrato dall'avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del Programma "*Equity Protection Certificates*" in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Il presente Prospetto di Base sarà messo a disposizione presso la sede di Deutsche Bank S.p.A. e pubblicato e reso disponibile in forma elettronica sul sito web www.x-markets.it.



INDICE

I.	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES”	3
II.	NOTA DI SINTESI	5
1.	CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES”	5
2.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE.....	10
3.	IDENTITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI	11
4.	DATI FINANZIARI SELEZIONATI	14
5.	PRINCIPALI AZIONISTI E OPERAZIONI CONCLUSE CON PARTI COLLEGATE ALLA SOCIETÀ.....	17
6.	AMMISSIONE A QUOTAZIONE	18
7.	INDICAZIONI COMPLEMENTARI	18
III.	FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL’EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’EMISSIONE	20
IV.	DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004	21
V.	NOTA INFORMATIVA	22
1.	PERSONE RESPONSABILI.....	23
1.1	Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità della nota informativa	23
1.2	Dichiarazione di responsabilità.....	23
2.	FATTORI DI RISCHIO	24
2.1	Avvertenze generali	26
2.2	Fattori di rischio connessi agli <i>Equity Protection Certificates</i>	28
2.3	Esemplificazioni del funzionamento degli <i>Equity Protection Certificates</i> ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento.....	37
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	63
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione dell’offerta.....	63
3.2	Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi.....	63
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	64

4.1	Informazioni riguardanti gli <i>Equity Protection Certificates</i>	64
4.2	Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo	73
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	77
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	77
5.2	Piano di ripartizione e assegnazione	79
5.3	Fissazione del prezzo	79
5.4	Collocamento e sottoscrizione	80
6.	AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	81
6.1	Quotazione ed impegni dell'Emittente.....	81
6.2	Altri mercati di quotazione	81
6.3	Intermediari sul mercato secondario	81
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	82
7.1	Nominativi di consulenti esterni	82
7.2	Rilievi da parte dei revisori legali dei conti.....	82
7.3	Pareri e/o relazioni di esperti	82
7.4	Informazioni provenienti da soggetti terzi	82
7.5	Informazioni successive all'emissione.....	82
7.6	Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive	82
VI.	REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES.....	83
VII.	DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO.....	130
VIII.	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE.....	132

I. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES”

Il Programma “*Equity Protection Certificates*” concerne l’offerta al pubblico e/o quotazione di certificates denominati *Equity Protection Certificates* ed *Equity Protection Cap Certificates* (salvo sia diversamente previsto, l’utilizzo di seguito delle espressioni “**Equity Protection Certificates**” o i “**Certificates**” indicherà congiuntamente gli *Equity Protection Certificates* e gli *Equity Protection Cap Certificates*) su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio emessi da Deutsche Bank AG.

Gli *Equity Protection Certificates* sono certificati del tipo *investment certificates*, ossia privi di effetto leva, il cui rendimento varia in funzione dell’andamento Sottostante.

In particolare, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l’“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante e offrono la protezione del capitale investito nella misura del Livello di Protezione.

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è superiore al Livello di Protezione, l’Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l’investitore rispetto al prezzo di emissione in ogni caso in cui il suddetto valore del Sottostante alla scadenza sia maggiore del Livello di Riferimento Iniziale. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto “Fattore di Partecipazione” prefissato dall’Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Protezione un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante rispetto al Livello di Protezione nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l’Importo di Liquidazione, in quanto l’investitore “parteciperà” in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel presente scenario, poichè l’investitore partecipa alla performance del Sottostante nella misura in cui il valore dello stesso a scadenza eccede il Livello di Protezione, qualora quest’ultimo sia fissato ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà totalmente protetto e l’investitore potrebbe anche non ottenere un guadagno bensì subire una perdita nella misura in cui il Livello di Riferimento Finale risultasse inferiore al Livello di Riferimento Iniziale fino al Livello di Protezione.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito “Strike”, l’Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari al cosiddetto “Importo Massimo”.

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell’investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

In ogni caso, l’Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all’investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare anche il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato e l'eventuale Tasso di Cambio.

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro e possono infatti essere del tipo "Euro" o del tipo "Quanto". In tale ultimo caso, il relativo Sottostante è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta in cui è espresso, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Diversamente, gli *Euro Equity Protection Certificates*, il cui Sottostante sia denominato in una valuta ("Valuta di Riferimento") diversa dall'Euro ("Valuta di Liquidazione"), sono soggetti al rischio di cambio.

Si vedano inoltre (i) il Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates* della Nota Informativa di cui al capitolo VI del presente Prospetto di Base, recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario, e (ii) il paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

L'emissione e la quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata da Deutsche Bank AG con delibera dell'organo competente in data 2 aprile 2009.

II. NOTA DI SINTESI

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al prospetto di base (di seguito, il "Prospetto di Base"), del programma *Equity Protection Certificates*, concernente l'offerta al pubblico e l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* e degli *Equity Protection CAP Certificates* (rispettivamente, il "Programma" e gli "*Equity Protection Certificates*" o "Certificates") emessi da Deutsche Bank AG (di seguito, "Deutsche Bank" o l'"Emittente").

Qualsiasi decisione di investire negli *Equity Protection Certificates* deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo, compreso il Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004), nonché delle Condizioni Definitive.

Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria di uno degli Stati Membri dell'Area Economica Europea (di seguito, "Stato EEA") in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato EEA nel quale tale azione sia stata intentata, prima dell'inizio del procedimento.

A seguito dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetti in ognuno degli Stati EEA, la responsabilità civile incombe sulle persone responsabili in uno qualsiasi di tali Stati EEA in relazione alla presente Nota di Sintesi, ivi compresa l'eventuale traduzione della stessa, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o contraddittoria una volta letta con altre parti del Prospetto di Base.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Nota di Sintesi avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel regolamento relativo agli Equity Protection Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio contenuto nella Nota Informativa (di seguito, il "Regolamento"), salvo ove diversamente indicato.

1. CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO "EQUITY PROTECTION CERTIFICATES"

1.1. Caratteristiche essenziali

Gli *Equity Protection Certificates* oggetto della presente Nota di Sintesi che verranno emessi nell'ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Essi sono certificati del tipo *investment certificates*, che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente alla scadenza un determinato Importo di Liquidazione che dipende dall'andamento del Sottostante, quest'ultimo calcolato come la variazione del valore dell'attività sottostante alla Data di Valutazione ("Livello di Riferimento Finale") rispetto ad un livello fissato dall'Emittente

all'emissione e calcolabile come una percentuale del Livello di Riferimento Iniziale ("Livello di Protezione").

Gli *Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii) Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici o Panieri di Merci.

Ove specificato nella sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" delle relative Condizioni Definitive, gli *Equity Protection Certificates* potranno essere del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*", vale a dire che l'eventuale rendimento in caso di *performance* positiva del Sottostante non potrà superare un determinato importo stabilito dall'Emittente al momento dell'emissione ("Importo Massimo").

In particolare, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'"Importo di Liquidazione", legato alla *performance* del Sottostante e offrono la protezione del capitale investito nella misura del Livello di Protezione.

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore rispetto al prezzo di emissione in ogni caso in cui il suddetto valore del Sottostante alla scadenza sia maggiore del Livello di Riferimento Iniziale. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto "Fattore di Partecipazione" prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Protezione un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante rispetto al Livello di Protezione nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel presente scenario, poichè l'investitore partecipa alla *performance* del Sottostante nella misura in cui il valore dello stesso a scadenza eccede il Livello di Protezione, qualora quest'ultimo sia fissato ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà totalmente protetto e l'investitore potrebbe anche non ottenere un guadagno bensì subire una perdita nella misura in cui il Livello di Riferimento Finale risultasse inferiore al Livello di Riferimento Iniziale fino al Livello di Protezione.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito "Strike", l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari al cosiddetto "Importo Massimo".

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di

sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le performance positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 2.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa*".

Alla luce di quanto sopra, nella valutazione dell'investimento particolare importanza riveste, tra l'altro, il valore al quale è fissato alla Data di Emissione il Livello di Protezione e il Fattore Partecipazione. Occorre tenere altresì in considerazione anche il Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato, e, nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* e l'eventuale Tasso di Cambio.

L'importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "Regime fiscale" della Nota Informativa.

Si vedano inoltre (i) il Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates* della Nota Informativa di cui al capitolo VI della Nota Informativa, recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario, e (ii) il paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

1.2. Fattori di Rischio

Esistono taluni rischi generali connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati quali i *certificates*, nonché rischi specifici, connessi a ciascuna emissione degli *Equity Protection Certificates* ai sensi del Programma, che gli investitori devono tenere in considerazione, al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento. Tali rischi sono, tra gli altri:

- Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*,
- Rischio di perdita del capitale investito,
- Rischio connesso alla presenza del *Cap*,
- Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli *Equity Protection Certificates*,
- Rischio connesso all'ipotesi di Sottostante costituito da Paniere,
- Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari,
- Rischio relativo al *rolling* dei contratti *future* utilizzati quale attività sottostante o quale riferimento ai fini della determinazione del livello del Sottostante,
- Rischio Liquidità,
- Rischio di costi, commissioni,
- Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento,
- Rischio di sostituzioni,
- Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità,
- Rischio di modifiche al Regolamento,
- Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità,
- Rischio di imposizione fiscale,
- Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare,
- Rischio di annullamento degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti,
- Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante,

- Rischio di potenziali conflitti di interessi,
- Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente,
- Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi.

Tali rischi sono descritti nel dettaglio nella sezione 2 “*Fattori di Rischio*” della Nota Informativa.

Esistono, altresì, alcuni rischi relativi all'Emittente, vale a dire il Rischio di credito, il Rischio relativo alla attuale crisi finanziaria e flessione economica globale e il Rischio relativo al *rating* dell'Emittente. Per una descrizione dettagliata di tali rischi si rinvia alla sezione 3 del Documento di Registrazione.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

Emittente: Deutsche Bank AG con sede legale in Theodor-Heuss-Allen 70, 60486 Francoforte sul Meno, Germania.

Storia ed evoluzione di Deutsche Bank: Deutsche Bank é una banca istituita nella forma di società per azioni di diritto tedesco (Aktiengesellschaft o AG), che trae le proprie origini dalla fusione tra la Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Amburgo, la Rhenisch-Westfalische Bank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, e la Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Monaco. Tanto l'atto di fusione quanto l'atto costitutivo sono stati annotati nel Registro delle Società della Corte Federale di Francoforte sul Meno, Germania, in data 2 maggio 1957, con il numero di registro HRB 30 000.

Durata dell'Emittente: La durata di Deutsche Bank non è soggetta a termine, secondo quanto reso possibile dalla legge tedesca.

Legislazione in base alla quale l'Emittente opera: L'Emittente é autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della legislazione tedesca ed è assoggettato ai controlli ed alla vigilanza prudenziale dell'Autorità Federale di Controllo e di Vigilanza Finanziaria tedesca (la "*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*").

Oggetto sociale dell'Emittente: L'oggetto sociale di Deutsche Bank, come descritto nel proprio statuto, consiste nell'esercizio di attività bancarie di ogni genere, nella prestazione di servizi finanziari e di altro tipo nonché nello sviluppo di relazioni economiche internazionali. Deutsche Bank può perseguire il proprio oggetto sociale direttamente o mediante società controllate e collegate. Nei termini consentiti dalla legge, Deutsche Bank ha facoltà di svolgere qualsiasi attività e di adottare tutte le misure ritenute idonee al perseguimento dell'oggetto sociale, in particolare l'acquisto e l'alienazione di proprietà immobiliari, l'apertura di filiali in Germania e all'estero, l'acquisizione, la gestione e la cessione di partecipazioni in altre società, nonché la stipulazione di accordi tra imprese.

Rating: Alla data di approvazione del Documento di Registrazione, il *rating* di lungo e breve periodo attribuito a Deutsche Bank da *Moody's Investors Service Inc.*, New York (**Moody's**), *Standard & Poor's Rating Services*, una divisione di *The McGraw-Hill Companies, Inc.* (**S&P**), e *Fitch Ratings Limited*, New York, (**Fitch**), è il seguente:

S&P:	<i>rating</i> di lungo termine:	A+
	<i>rating</i> di breve termine:	A-1
	<i>outlook:</i>	stabile

Moody's:	<i>rating</i> di lungo termine:	Aa1
	<i>rating</i> di breve termine:	P-1
	<i>outlook</i> :	negativo
Fitch:	<i>rating</i> di lungo termine:	AA-
	<i>rating</i> di breve termine:	F1+
	<i>outlook</i> :	<i>Rating watch</i> negativo

3. IDENTITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI

Ai sensi del diritto tedesco, Deutsche Bank è dotata sia di un Consiglio di Sorveglianza (*Aufsichtsrat*) che di un Consiglio di Gestione (*Vorstand*). Tali Consigli sono separati; nessun soggetto può essere membro di entrambi.

Il Consiglio di Sorveglianza nomina i componenti del Consiglio di Gestione e controlla le sue attività. Il Consiglio di Gestione rappresenta Deutsche Bank ed è responsabile della gestione della stessa.

3.1 Consiglio di Gestione

Alla data di approvazione del Documento di Registrazione, il Consiglio di Gestione è costituito da:

Nome	Funzioni presso l'Emittente	Attività significative esercitate al di fuori dell'Emittente
Dr. Josef Ackermann	Presidente del Consiglio di Gestione	Il Dott. Ackermann è membro del consiglio di vigilanza di Siemens AG (Secondo Vice Presidente), Vice Presidente del collegio di amministrazione di Belenos Clean Power Holding Ltd. e membro and consiglio di amministrazione di Royal Dutch Shell Plc.
Dr. Hugo Bänziger	Direttore Generale Area Rischi (<i>Chief Risk Officer - CRO</i>)	Il Dott. Bänziger è membro del consiglio di vigilanza di EUREX Clearing AG, EUREX Frankfurt AG e membro del consiglio di amministrazione di EUREX Zürich AG.

Michael Cohrs	Responsabile del <i>Banking</i> Globale (<i>Head of Global Banking</i>)	
Jürgen Fitschen	Responsabile Globale del <i>Management</i> Regionale (<i>Global Head of Regional Management</i>)	Il Sig. Fitschen è membro del consiglio di amministrazione e del comitato economico di Kühne + Nagel International AG, membro del consiglio di vigilanza di METRO AG, membro del consiglio di vigilanza di Schott AG e membro del comitato consultivo di Fuchs Petrolub AG.
Anshuman Jain	Responsabile dei Mercati Globali (<i>Head of Global Markets</i>)	Il Sig. Jain è direttore non esecutivo di Sasol Ltd.
Stefan Krause	Direttore Finanziario (<i>Chief Financial Officer - CFO</i>)	
Hermann-Josef Lamberti	Direttore Operativo (<i>Chief Operating Officer - COO</i>)	Il Sig. Lamberti è membro del consiglio di vigilanza o organi simili di BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a. G., BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e. V., BVV Pensionsfonds des Bankgewerbes AG, Deutsche Börse AG, European Aeronautic Defence and Space Company EADS N. V. e Carl Zeiss AG.
Rainer Neske	Responsabile dei Clienti Privati e <i>Business</i> (<i>Head of Private & Business Clients</i>)	Il Sig. Neske è membro del consiglio di vigilanza di Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Germania) e membro del comitato consultivo di Vermögensberatung Aktiengesellschaft.

3.2 Consiglio di Sorveglianza

Alla data di approvazione del Documento di Registrazione, il Consiglio di Sorveglianza è costituito dai seguenti 20 componenti:

Nome	Attività significative esercitate al di fuori dell'Emittente
Wolfgang Böhr*	Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Dr. Clemens Börsig	Presidente Francoforte sul Meno
Dr. Karl-Gerhard Eick	Presidente del consiglio di Amministrazione di Arcandor AG, Colonia
Heidrun Förster	Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Berlino
Alfred Herling*	Deutsche Bank AG, Wuppertal
Gerd Herzberg*	Vice Presidente di ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Amburgo
Sir Peter Job	Londra
Prof. Dr. Henning Kagermann	Presidente e CEO di SAP AG, Hockenheim
Martina Klee*	Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
Suzanne Labarge	Toronto
Maurice Lévy	Presidente e <i>Chief Executive Officer</i> , Publicis Groupe S.A., Parigi
Henriette Mark*	Deutsche Bank AG, Monaco
Gabriele Platscher*	Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Braunschweig
Karin Ruck*	Vice Presidente, Deutsche Bank AG, Bad Soden am Taunus
Dr. Theo Siegert	<i>Managing Partner</i> di de Haen Carstanjen & Söhne, Düsseldorf
Dr. Johannes Teysen	<i>Chief Operating Officer</i> e Vice Presidente del Consiglio di Gestione di E.ON AG, Oberding
Marlehn Thieme*	Deutsche Bank AG, Bad Soden am Taunus
Tilman Todenhöfer	<i>Managing Partner</i> of Robert Bosch Industrietreuhand KG, Madrid
Werner Wenning	Presidente del Consiglio di Gestione di Bayer AG, Leverkusen
Leo Wunderlich*	Deutsche Bank AG, Mannheim

* Eletti dal personale in Germania

3.3 Società di revisione

Il revisore legale dei conti di Deutsche Bank è KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (precedentemente denominato KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) (**KPMG**), con sede in Marie-Curie-Strasse 30, 60439, a Francoforte sul Meno, Germania. Il bilancio annuale individuale redatto in conformità al Codice Tedesco del Commercio, il bilancio consolidato redatto in conformità agli IFRS (*International Financial Reporting Standards*) per gli esercizi 2008 e 2007 (con elementi di comparazione rispetto all'esercizio precedente), nonché il bilancio consolidato redatto in conformità agli U.S. GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Principles*) per l'esercizio 2006, sono stati oggetto di revisione da parte di KPMG ed in ciascun caso è stato rilasciato da parte del revisore un giudizio senza rilievi. KPMG è iscritta al Registro dei Revisori Contabili (*Wirtschaftsprüferkammer*). Le relazioni della società di revisione sono incluse nei bilanci messi a disposizione del pubblico come indicato nel successivo paragrafo 7.2 "Documenti accessibili al pubblico" della Nota di Sintesi, cui si rinvia.

4. DATI FINANZIARI SELEZIONATI

4.1 Informazioni finanziarie annuali e infrannuali

Relativamente alla situazione finanziaria dell'Emittente, si invita l'investitore a leggere attentamente il capitolo 3.4 del Documento di Registrazione dell'Emittente, come richiamato al Capitolo IV del Prospetto di Base.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati finanziari/patrimoniali e indici di solvibilità selezionati relativi all'Emittente per gli esercizi chiusi al 31/12/2008 e 31/12/2007, tratti dal bilancio consolidato dell'Emittente contenuto nel *Financial Report 2008* dell'Emittente, certificato dalla società di revisione (*audited*), e dall'*Interim Report* al 31 marzo 2009 dell'Emittente, non certificato dalla Società di Revisione (*unaudited*), entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Conto Economico Consolidato

Dati in milioni di Euro	Trimestre concluso il		Esercizio chiuso il	
	31.03.2009*	31.03.2008*	31.12.2008	31.12.2007**
Margine di interesse	3.843	2.676	12.453	8.849
Margine di interesse al netto degli accantonamenti per perdite su crediti	3.317	2.562	11.377	8.237
Utile (perdita) al lordo delle imposte	1.815	(254)	(5.741)	8.749
Utile (perdita) netto	1.182	(141)	(3.896)	6.510

* Non certificati dalla Società di Revisione

** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank relativo all'anno fiscale 2008, e sono state riepse al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008.

Stato Patrimoniale Consolidato

Dati in milioni di Euro	31.03.2009*	31.12.2008	31.12.2007**
Totale attivo	2.103.425	2.202.423	1.925.003
Attività finanziarie al <i>fair value</i> rilevate a conto economico (delle quali 62 e 179 miliardi di Euro, rispettivamente, sono stati costituiti in pegno a favore dei creditori e possono essere venduti o essere nuovamente costituiti in pegno dal 31 dicembre 2008 e dal 31 dicembre 2007)	1.515.771	1.623.811	1.378.011
Totale passività	2.068.527	2.170.509	1.885.688
Passività finanziarie al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	1.234.719	1.333.765	870.085
Patrimonio netto	34.898	31.914	39.315
Totale passività e patrimonio netto	2.103.425	2.202.423	1.925.003

* Non certificati dalla Società di Revisione

** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank relativo all'anno fiscale 2008, e sono state riepse al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008.

Patrimonio di vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale

La seguente tabella mostra un riassunto del calcolo dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale del Gruppo Deutsche Bank secondo le linee guida formulate dal Comitato per la Vigilanza Bancaria di Basilea (*Basel Committee on Banking Supervision*) (**BIS**) e del capitale medio netto attivo al 31 marzo 2009, al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007.

Dati in milioni di Euro (salvo ove diversamente indicato)	31.03.2009*	31.12.2008	31.12.2007**
	BASILEA II	BASILEA II	BASILEA I
Rischio di Credito	255.508	247.611	314.845
Rischio di mercato ***	24.765	23.496	13.973
Rischio operativo	35.720	36.625	N/A
Posizione di Rischio totale	315.993	307.732	328.818
Patrimonio <i>Tier 1</i>	32.316	31.094	28.320
Patrimonio <i>Tier 2</i>	4.653	6.302	9.729
Capitale <i>Tier 3</i> disponibile		--	--

Totale patrimonio di vigilanza	36.969	37.396	38.049
Coefficiente di solvibilità Tier 1 (Tier 1 Capital Ratio)	10,2%	10,1%	8,6%
Coefficiente di solvibilità del totale patrimonio di base (Total Capital Ratio)	11,7%	12,2%	11,6%
Media del capitale netto attivo	N/A	32.079	30.093

* Non certificati dalla Società di Revisione

** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato 2008 di Deutsche Bank, e sono state riepse al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008.

*** Un multiplo del value at risk del Gruppo Deutsche Bank, calcolato con un livello di certezza del 99% su un arco temporale di 10 giorni

N/A: Non applicabile

Il Total Capital Ratio del Gruppo Deutsche Bank era pari al 12,2% al 31 dicembre 2008 e all'11,7% al 31 marzo 2009 e, come tale, sensibilmente maggiore dell'8% richiesto dalla normativa applicabile.

Partite anomale (problem loans)

Dati In milioni di Euro	31.03.2009*			31.12.2008			31.12.2007**		
	Valutati individual- mente	Valutati collettivamen- te	Totale	Valutati individual- mente	Valutati collettivamen- te	Totale	Valutati individual- mente	Valutati collettivamen- te	Totale
Crediti incagliati (Non accrual loans)	3.739	1.535	5.274	2.810	1.400	4.210	1.702	1.129	2.831
Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (Loans 90 days or more past due and still accruing)	43	228	271	13	188	201	30	191	220
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (Troubled debt restructurings)	174	-	174	144	-	144	93	-	93
Totale Partite Anomale (Total problem loans)	3.956	1.763	5.719	2.967	1.588	4.555	1.824	1.320	3.144
Di cui: Crediti deteriorati IFRS (IFRS impaired loans)	3.008	1.535	4.543	2.282	1.400	3.682	1.516	1.219	2.645

* Non certificati dalla Società di Revisione

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato 2008 di Deutsche Bank, e sono state riepse al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008.

4.2 Cambiamenti significativi

4.2.1 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità

Fatto salvo per quanto indicato nel Capitolo 7, paragrafo 7.2 del Documento di Registrazione e come specificato nel Capitolo 4 Paragrafo 4.1.5 dello stesso documento, alla data di approvazione del Documento di Registrazione, non si sono verificati fatti recenti relativi all'Emittente che possano avere un impatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.

4.2.2 Cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell'Emittente

Come specificato nel Capitolo 7 Paragrafo 7.1 del Documento di Registrazione, alla data di approvazione dello stesso Documento di Registrazione, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente a partire dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato il 31 dicembre 2008.

4.2.3 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni negative sulle prospettive dell'Emittente

Fermo restando quanto indicato al Capitolo 7, Paragrafo 7.2 del Documento di Registrazione, nei seguenti sottoparagrafi: "*Panoramica dei Risultati di Gestione*", "*Acquisizione di azioni in Deutsche Postbank AG*", "*Cosmopolitan Resort e Casino*", "*Programma di riacquisto di azioni proprie*", non si segnalano sviluppi recenti diversi da quelli resi noti nel Documento di Registrazione.

4.2.4 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente

Come specificato nel Capitolo 11 Paragrafo 11.7 del Documento di Registrazione, alla data di approvazione dello stesso Documento di Registrazione, non si sono verificati sostanziali cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo Deutsche Bank a partire dalla data delle ultime informazioni finanziarie infrannuali pubblicate, 31 marzo 2009.

5. PRINCIPALI AZIONISTI E OPERAZIONI CONCLUSE CON PARTI COLLEGATE ALLA SOCIETÀ

5.1 Assetto di controllo dell'Emittente

Deutsche Bank non è direttamente né indirettamente posseduta o controllata da altre società, soggetti o persone fisiche o giuridiche, né individualmente né congiuntamente.

Ai sensi della legge tedesca e dello statuto di Deutsche Bank, nella misura in cui la Banca possa avere in qualsiasi momento azionisti di maggioranza, non può attribuire a questi diritti di voto differenti da quelli di qualsiasi altro azionista.

La legge tedesca in materia di commercio di strumenti finanziari richiede agli azionisti aventi diritto di voto in società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, di informare sia la società che il *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)* senza ritardo, e non oltre il termine di quattro

giorni lavorativi, del livello delle loro partecipazioni in caso di raggiungimento di determinate soglie. La soglia minima oltre la quale bisogna provvedere a tale comunicazione è pari al 3% del capitale azionario della società munito di diritto di voto.

Sulla base delle notifiche relative alle partecipazioni ricevute dalla Banca (alla data del 16 aprile 2009), i seguenti azionisti detengono un interesse significativo (i.e. un interesse di almeno il 3% del capitale azionario con diritto di voto) in Deutsche Bank AG: Deutsche Post AG, Bonn (8,05%), AXA S.A. Group, Parigi (4,64%) e Credit Suisse Group, Zurigo (attraverso strumenti finanziari) (3,86%).

Ciascuna azione della Banca conferisce un voto in sede di Assemblea Generale. Ai sensi della legge tedesca e dello Statuto della Banca, nel caso la Banca in qualsiasi momento si trovi ad avere degli azionisti principali, non potranno essere concessi loro diritti di voto diversi da quelli di qualsiasi altro azionista.

5.2 Variazioni dell'assetto di controllo

Deutsche Bank non è a conoscenza di alcun accordo dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

6. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

6.1 Dettagli dell'ammissione a quotazione

Come meglio illustrato alla sezione 6 "Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione" della Nota Informativa, con riferimento alle singole emissioni di *Equity Protection Certificates* che, nell'ambito del Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura di ammissione alla quotazione), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nelle pertinenti Condizioni Definitive, redatte secondo il modello di cui all'appendice della Nota Informativa, contenenti le caratteristiche relative alle singole ammissioni a quotazione, che saranno rese pubbliche, entro il giorno antecedente all'inizio della quotazione, mediante deposito presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso l'Emittente e contestualmente trasmesse alla Consob.

L'ammissibilità alla quotazione del Programma è stata disposta dalla Borsa Italiana S.p.A. in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915.

7. INDICAZIONI COMPLEMENTARI

7.1 Capitale sociale

Il capitale sociale di Deutsche Bank era al 31 marzo 2009 pari a Euro 1.589.399.078,40 rappresentato da 620.859.015 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Le azioni sono interamente sottoscritte e registrate.

7.2 Documenti accessibili al pubblico

Possono essere consultati presso la sede legale di Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126 Milano i seguenti documenti in formato cartaceo:

- Bilancio consolidato del Gruppo Deutsche Bank per l'anno 2007 e per l'anno 2008;
- Relazioni trimestrali di Deutsche Bank;
- Relazioni di certificazione;
- Atto costitutivo; e
- Copia del presente Prospetto di Base.

I documenti di cui sopra possono essere consultati anche sul sito www.db.com, fatto salvo il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione che sono reperibile sul sito www.x-markets.it.

III. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE

Per quanto attiene ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la Consob in data 28 maggio 2009 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 9050147 del 27 maggio 2009.

Per quanto concerne i Fattori di Rischio relativi al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione, si rinvia alla sezione 2 "*Fattori di Rischio*" a pagina 24 e seguenti della Nota Informativa.

IV. DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004, vengono inclusi, nel presente Prospetto di Base, il Documento di Registrazione relativo all'Emittente, il bilancio individuale di Deutsche Bank al 31 dicembre 2008, il bilancio consolidato del Gruppo Deutsche Bank al 31 dicembre 2008, la relazione trimestrale al 31 marzo 2009, l'Atto Costitutivo dell'Emittente nonché il Prospetto di Base per l'offerta e quotazione degli *Equity Protection Certificates* depositato presso la Consob in data 25 giugno 2008 e relativi Supplementi. Tali documenti sono disponibili **(i)** presso l'Archivio della Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 4 - 20123, Milano, **(ii)** presso Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, e **(iii)** sul sito internet dell'Emittente www.db.com. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base del 2008, e relativi Supplementi, sono resi disponibili sul sito www.x-markets.it.

V. NOTA INFORMATIVA

**SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
*EQUITY PROTECTION CERTIFICATES***

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità della nota informativa

Deutsche Bank AG con sede sociale in Taunusanlage 12, D-60262 Francoforte sul Meno, Germania.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Deutsche Bank AG attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. L'Emittente attesta altresì che non vi sono altre persone responsabili di alcune parti del Prospetto di Base.

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

2. FATTORI DI RISCHIO**DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES**

Gli *Equity Protection Certificates* che saranno emessi nell'ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Essi sono certificati del tipo *investment certificates*, che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente alla scadenza un determinato Importo di Liquidazione che dipende dall'andamento del Sottostante, quest'ultimo calcolato come la variazione del valore dell'attività sottostante alla Data di Valutazione ("Livello di Riferimento Finale") rispetto ad un livello fissato dall'Emittente all'emissione e calcolabile come una percentuale del Livello di Riferimento Iniziale ("Livello di Protezione").

Gli *Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii) Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici o Panieri di Merci.

Ove specificato nella sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" delle relative Condizioni Definitive, gli *Equity Protection Certificates* potranno essere del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*", vale a dire che l'eventuale rendimento in caso di *performance* positiva del Sottostante non potrà superare un determinato importo stabilito dall'Emittente al momento dell'emissione ("Importo Massimo").

Gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'"Importo di Liquidazione", legato alla *performance* del Sottostante e offrono la protezione del capitale investito nella misura del Livello di Protezione.

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore rispetto al prezzo di emissione in ogni caso in cui il suddetto valore del Sottostante alla scadenza sia maggiore del Livello di Riferimento Iniziale. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto "Fattore di Partecipazione" prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Protezione un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante rispetto al Livello di Protezione nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel presente scenario, poichè l'investitore partecipa alla *performance* del Sottostante nella misura in cui il valore dello stesso alla scadenza eccede il Livello di Protezione, qualora quest'ultimo sia fissato ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà

totalmente protetto e l'investitore potrebbe anche non ottenere un guadagno bensì subire una perdita nella misura in cui il Livello di Riferimento Finale risultasse inferiore al Livello di Riferimento Iniziale fino al Livello di Protezione.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito "Strike", l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari al cosiddetto "Importo Massimo".

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le performance positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio

specificato al paragrafo 2.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa*".

Alla luce di quanto sopra, nella valutazione dell'investimento particolare importanza riveste, tra l'altro, il valore al quale è fissato alla Data di Emissione il Livello di Protezione e il Fattore Partecipazione. Occorre tenere altresì in considerazione anche il Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato, e, nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* e l'eventuale Tasso di Cambio.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" a pagina 37 della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive degli *Equity Protection Certificates*, al sottoparagrafo "*Valore teorico degli Equity Protection Certificates e scomposizione del Prezzo*" a pagina 37 della Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle relative Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito negli *Equity Protection Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 2.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito*" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente degli *Equity Protection Certificates* finanzia la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di

FATTORI DI RISCHIO

essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dagli *Equity Protection Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

Gli *Equity Protection Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare gli *Equity Protection Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini degli *Equity Protection Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento negli *Equity Protection Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, **(i)** l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, **(ii)** le informazioni fornite nel presente documento, nonché **(iii)** la tipologia del Sottostante.

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è

molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio"). Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un Sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

2.2 Fattori di rischio connessi agli *Equity Protection Certificates*

2.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*; in questo caso, il calcolo dell'Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). L'influenza di tali fattori sull'andamento dei tassi di cambio saranno maggiori nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente. Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Euro Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche vanificare eventuali rendimenti positivi del *Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento nel caso degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene sempre convenzionalmente espressa in Euro permettendo, quindi, al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei tassi di cambio possano avere effetti negativi sull'andamento del Sottostante e, quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*. Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

2.2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Nel caso in cui la *performance* del Sottostante sia negativa l'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

Se alla scadenza la *performance* del Sottostante è sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Tale rischio di perdita dipende dunque dal Livello di Protezione fissato dall'Emittente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà la perdita che l'investitore potrebbe subire.

Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato, per quanto riguarda gli *Euro Equity Protection Certificates* dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante è diversa dall'Euro. In tale ipotesi, qualora l'andamento sfavorevole del tasso di cambio sia tale da neutralizzare il rendimento positivo ottenibile dal *Certificate*, l'investitore potrà subire una perdita anche in caso di andamento favorevole del Sottostante.

A tale riguardo, per ulteriori esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

2.2.3 Rischio connesso alla presenza del Cap

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore deve tenere presente che l'Importo di Liquidazione non potrà superare un certo ammontare prefissato, l'Importo Massimo. In tale ipotesi, il Portatore parteciperà solo parzialmente alla *performance* positiva del Sottostante, ottenendo un rendimento rispetto al proprio investimento iniziale essenzialmente pari all'Importo Massimo, senza pertanto conseguire i benefici connessi al rialzo del Sottostante ulteriore rispetto allo Strike.

2.2.4 Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli *Equity Protection Certificates*

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi degli *Equity Protection Certificates*) dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dalla durata residua delle opzioni, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari).

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*, in linea teorica, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* dovrebbe aumentare nei casi di aumento e diminuzione del valore del Sottostante. Tale relazione non è certa in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita e considerando anche il Fattore di Partecipazione ed il Livello di Protezione.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi 2.2.12 "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", 2.2.16 "*Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali – misure che l'Emittente può adottare*" e 2.2.17 "*Rischio di annullamento degli Equity Protection Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

2.2.5 Rischio connesso all'ipotesi di Sottostante costituito da Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia costituita da un portafoglio di singole attività ("**Paniere**"), il valore e il rendimento del *Certificate* dipendono dal valore di tali attività costituenti il Paniere sottostante, dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività costituente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione tra le attività costituenti il Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere stesso. In particolare saranno amplificati gli effetti rialzisti o ribassisti dell'andamento di tali attività sul valore del Paniere.

2.2.6 Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che la Data di Valutazione possa essere fissata in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione (il Livello di Riferimento Finale) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti, nel caso di *performance* positiva del Sottostante superiore al Livello di Protezione.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates*, la Data di Valutazione sarà fissata in modo da evitare, per quanto possibile, che la stessa coincida o sia in prossimità ad una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

2.2.7 Rischio relativo al *rolling* dei contratti *future* utilizzati quale attività sottostante o quale riferimento ai fini della determinazione del livello del Sottostante

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello sia calcolato mediante riferimento a contratti a termine (*futures*) su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il rendimento degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva. In una situazione di mercato di cd. "*contango*" per tali contratti, ovvero i prezzi dei contratti *future* con scadenze più lontane sono superiori ai prezzi dei contratti con scadenze più prossime – ad esempio la vendita di un contratto con scadenza a luglio avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di un contratto con scadenza ad agosto – occorre tener presente che il suddetto meccanismo di *rolling* genera un "*roll yield*" negativo, ossia un effetto negativo che si ripercuote sul valore dei *certificates*. In aggiunta, il meccanismo di *rolling* comporta anche un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per gli *Equity Protection Certificates*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti *future* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

2.2.8 Rischio Liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"). In particolare, l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa sarà ammessa a quotazione in tale mercato, (ii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX o (iii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX (nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX degli *Equity Protection Certificates*).

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente nell'esercizio delle sue funzioni di *Market Maker* degli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni di Borsa"), per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Nelle ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, si segnala che il rischio di liquidità per il Portatore sarà maggiore rispetto al caso di ammissione a quotazione. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

Si segnala, peraltro, che nella suddetta ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, l'Emittente potrà porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto degli stessi. Al riguardo si precisa che i *Certificates* potranno essere negoziati rivolgendosi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, il quale applicherà la propria "*execution policy*" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato.

2.2.9 Rischio di costi, commissioni, spese

Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento percepite dai Collocatori, che saranno indicate nelle Condizioni Definitive. **Tali eventuali commissioni o costi impliciti potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo ed in maniera potenzialmente significativa il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates*.** Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.10 Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.2.11 Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire **(i)** a se stesso, quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata, a condizione tra l'altro che le obbligazioni del Sostituto siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e **(ii)** l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.12 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity*

Protection Certificate detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.13 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.14 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori negli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità degli *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 4.1.10 della Nota Informativa.

2.2.15 Rischio di imposizione fiscale

L'importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

L'Imposizione fiscale sugli *Equity Protection Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione agli *Equity Protection Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.16 Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento a seconda che un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante si verifichi (i) prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico, alla Data di Determinazione o (ii) alla Data di Valutazione. **Per una descrizione delle misure**

che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

2.2.17 Rischio di annullamento degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti, a seconda dei relativi Sottostanti, nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Equity Protection Certificate*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

2.2.18 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante, e sui Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le relative Condizioni Definitive conterranno di volta in volta informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

2.2.19 Rischio di potenziali conflitti di interessi

(i) *Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

L'Emittente è Agente di Calcolo degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) *Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione*

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection*.

(iii) *Coincidenza dell'Emittente con il market maker*

L'Emittente è il *market maker* degli *Equity Protection Certificates*.

(iv) *Attività di collocamento degli Equity Protection Certificates*

Le società controllate o collegate all'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

(v) *Negoziazioni effettuate con l'emittente del Sottostante*

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei

Certificates. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.20 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

2.2.21 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dell'*Equity Protection Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

2.3 Esempificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento

Valore teorico degli *Equity Protection Certificates* e scomposizione del Prezzo

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente del Sottostante, la volatilità attesa del Sottostante, e la durata dell'*Equity Protection Certificate*.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Certificates* è utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Certificate*.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto teorico delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *Certificate*.

Aumento (↑) del livello delle variabili di seguito riportate rispetto al loro livello iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui viene fissato il prezzo di emissione del *Certificate*):

Livello del Sottostante	↑
Volatilità	↑
Durata residua	↓*
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↓

* La relazione tra la durata residua e il prezzo del *Certificate* sarà inversamente proporzionale, ossia al ridursi della vita utile del *Certificate*, il valore della componente temporale dello stesso aumenta.

A) *Equity Protection Certificate Quanto*

A.1) *Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto senza commissione di collocamento*

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 8 maggio 2009 pari a 907,39, scadenza 8 maggio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 27%¹ e Livello di Protezione pari a 100%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+95,1 Euro
Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i>	+19,5 Euro

¹ "Tale percentuale risulta inferiore rispetto al relativo valore riportato nel seguente caso A.2), in quanto tiene conto della caratteristica "quanto" del *Certificate*."

Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni
Call con strike pari al Livello di Protezione
dell'*Equity Protection Certificate* -14,6 Euro

Totale: Prezzo di Sottoscrizione 100 Euro

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 8 maggio 2009:

Valore del Sottostante: 907,39
Volatilità del Sottostante: 31%
Durata residua del *Certificate*: 36 mesi
Tasso *free risk*: 2,2%
Dividendi attesi: 2,4%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
816,651	-10%	98,3 Euro	-1,7%
907,39	0%	100 Euro	0%
998,129	+10%	101,7 Euro	+1,7%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
28%	-10%	98 Euro	-2%
31%	0%	100 Euro	0%
34%	+10%	102 Euro	+2%

Variazione della durata residua del Certificate

Durata residua del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
36 mesi (al 08.05.2009)	100 Euro	0%
24 mesi (al 08.05.2010)	101,6 Euro	+1,6%
6 mesi (al 08.11.2011)	102 Euro	+2 Euro

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,76%	-10%	99,6 Euro	-0,4%
1,95%	100 Euro	0%	100 Euro
2,15%	+10%	100,4 Euro	+0,4%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	98 Euro	-2%
2%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	102 Euro	+2%

A.2) Scomposizione del Prezzo di un Euro Equity Protection Certificate senza commissione di collocamento

Si consideri un *Euro Equity Protection Certificate* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 8 maggio 2009 pari a 907,39, scadenza 8 maggio 2012, scadenza 8 maggio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro (pari a 134,25 al Tasso di Cambio EUR/USD del 8 maggio 2009), Fattore di Partecipazione pari a 28% e Livello di Protezione pari a 100%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Euro Equity Protection Certificate* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+ 95 USD (Pari a 127,54 Euro)
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate</i>	+ 20,8 USD (Pari a 27,92 Euro)
Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>Call</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate</i>	- 15,8 USD (Pari a 21,21 Euro)
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 USD (Pari a 134,25 Euro)

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 8 maggio 2009:

Valore del Sottostante: 907,39
 Volatilità del Sottostante: 31%
 Durata residua del *Certificate*: 36 mesi
 Tasso *free risk*: 1,95%
 Tasso di Cambio: 1,3425

Dividendi attesi: 2,4%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
816,651	-10%	98,4 Euro	-1,6%
907,39	0%	100 Euro	0%
998,129	+10%	101,6 Euro	+1,6%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
28%	-10%	98,3 Euro	-1,7%
31%	0%	100 Euro	0%
34%	+10%	101,7 Euro	+1,7%

Variazione della durata del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
	(in Euro)	
36 mesi (al 08.05.2009)	100 Euro	0%
24 mesi (al 08.05.2010)	101,8 Euro	+1,8%
6 mesi (al 08.11.2011)	102 Euro	+2%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,76%	-10%	99,6 Euro	-0,4%
1,95%	0%	100 Euro	0%
2,15%	+10%	100,4 Euro	+0,4%

Variazione del tasso cambio

Tasso di Cambio	Variazione % della Valuta di Riferimento rispetto all'Euro	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,20825	-10%	111,11 Euro	+11,11%
1,3425	0%	100 Euro	0%
1,47675	+10%	90,91 Euro	-9,09%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	100,2 Euro	+0,2%
2,4%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	99,8 Euro	-0,2%

A.3) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto con commissione di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* che abbia le stesse caratteristiche descritte sub A.1).

Nella presente esemplificazione si considererà altresì, a titolo meramente esemplificativo, l'applicazione di una commissione implicita di collocamento pari a 0,5 Euro.

Il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+ 95,1 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i>	+ 19,5 Euro
Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>Call</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i>	- 15,1 Euro
Commissione implicita di collocamento	+ 0,5 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Per una descrizione dell'impatto teorico delle singole variabili di mercato (quali: valore del Sottostante, volatilità del Sottostante, durata residua del *Certificate*, Tasso *free risk*, dividendi attesi) sul valore degli *Equity Protection Certificates Quanto*, si rinvia alle relative tabelle sub A.1)

B) Equity Protection Cap Certificates Quanto

B.1) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Cap Certificate Quanto senza commissioni di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 8 maggio 2009 pari a 907,39, scadenza 8 maggio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 100%, CAP pari a 113% e Livello di Protezione pari a 100%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di una opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+95,1
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+19,5
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Cap dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	-14,6
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	0
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 EUR

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 8 maggio 2009:

Valore del Sottostante: 907,39
Volatilità del Sottostante: 31%
Durata residua del *Certificate*: 36 mesi
Tasso *free risk*: 2,2%
Dividendi attesi: 2,4%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
816,651	-10%	99 Euro	-1%
907,39	0%	0%	100 Euro
998,129	+10%	101 Euro	+1%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
28%	-10%	98 Euro	-2%
31%	0%	100 Euro	0%
34%	+10%	102 Euro	+2%

Variazione della durata del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
36 mesi (al 08.05.2009)	100 Euro	0%
24 mesi (al 08.05.2010)	102,7 Euro	+2,7 %
6 mesi (al 08.11.2011)	105 Euro	+5 %

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,76%	-10%	99,6 Euro	-0,4%
1,95%	0%	100 Euro	0%
2,15%	+10%	100,4 Euro	+0,4%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	99 Euro	-1%
2%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	101 Euro	+1%

B.2) Scomposizione del Prezzo di un Euro Equity Protection Cap Certificate senza commissioni di collocamento

Si consideri un Euro *Equity Protection Cap Certificate* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 8 maggio 2009 pari a 9385,70, scadenza 8 maggio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro (pari a 134,25 USD al Tasso di Cambio del 8 maggio

2009), Fattore di Partecipazione pari a 100%, un CAP pari a 114% e Livello di Protezione pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Euro Equity Protection Cap Certificate* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di una opzione <i>call</i> con <i>strike</i> 0	95 JPY (pari a 127,54 Euro)
Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i> Quanto	20,8 JPY (pari a 27,92 Euro)
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Cap dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i>	15,8 JPY (pari a 21,21 Euro)
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo Strike dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i>	0 JPY
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 JPY (pari a 134,25 Euro)

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 8 maggio 2009:

Valore del Sottostante: 907,39
 Volatilità del Sottostante: 31%
 Durata residua del *Certificate*: 36 mesi
 Tasso *free risk*: 1,95%
 Tasso di Cambio: 1,3425
 Dividendi attesi: 2,4%

<i>Variazione del valore del Sottostante</i>			
Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
816,651	-10%	99 Euro	-1%
907,39	0%	0%	100 Euro
998,129	+10%	101 Euro	+1%
<i>Variazione della volatilità del Sottostante</i>			
Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
28%	-10%	98 Euro	-2%

31%	0%	100 Euro	0%
34%	+10%	102 Euro	+2%

Variazione della durata del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
36 mesi (al 08.05.2009)	100 Euro	0%
24 mesi (al 08.05.2010)	102,7 Euro	+2,7%
6 mesi (al 08.11.2011)	105 Euro	+5%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,76%	-10%	99,6 Euro	-0,4%
1,95%	100 Euro	0%	100 Euro
2,15%	+10%	100,4 Euro	+0,4%

Variazione del tasso cambio

Tasso di Cambio	Variazione % della Valuta di Riferimento rispetto all'Euro	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,20825	-10%	111,11 Euro	+11,11%
1,3425	0%	100 Euro	0%
1,47675	+10%	90,91 Euro	-9,09%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,16%	-10%	99 Euro	-1%
2%	0%	100 Euro	0%
2,64%	+10%	101 Euro	+1%

B.3) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Cap Certificates Quanto con commissione di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* che abbia le stesse caratteristiche descritte sub B.1).

Nella presente esemplificazione si considererà altresì, a titolo meramente esemplificativo, l'applicazione di una commissione implicita di collocamento pari a 0,5 Euro.

Il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+95,1 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+19,5 Euro
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con strike pari allo Strike dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	-15,1 Euro
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con strike pari allo Strike dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+0,5 Euro
Commissione implicita di collocamento	+ 0,5 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Per una descrizione dell'impatto teorico delle singole variabili di mercato (quali: valore del Sottostante, volatilità del Sottostante, durata residua del *Certificate*, Tasso *free risk*, dividendi attesi) sul valore degli *Equity Protection Cap Certificates Quanto*, si rinvia alle relative tabelle sub B.1)

* * * *

ESEMPI DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DELL'INVESTIMENTO

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Equity Protection Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Certificates*, e di *Equity Protection Cap Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Cap Certificates* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore del Sottostante.

I valori del Fattore di Partecipazione, del Livello di Protezione e dell'Importo Massimo utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

A) EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500 emessi il 8 maggio 2009.

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	8 maggio 2009
Data di Scadenza	8 maggio 2012
Data di Valutazione	8 maggio 2012
Data di Determinazione	7 maggio 2009
Data di Regolamento	8 maggio 2009
Periodo di Offerta	Dal 20 aprile 2009 al 6 maggio 2009
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell' Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 907,39 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell' Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Fattore di Partecipazione	27%
Livello di Protezione	907,39, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,110206
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro
Quantità massima di <i>Certificates</i> offerta	Fino a 100.000 <i>Certificates</i> .

Di seguito si riportano tre diversi scenari (favorevole, neutro e sfavorevole), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 950 (**performance positiva +4,7%** rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“**IL**” significa Importo di Liquidazione,

“**LP**” significa Livello di Protezione,

“**FP**” significa Fattore di Partecipazione,

“**LRF**” significa Livello di Riferimento Finale,

“**LME**” significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [907,39 + 27\% \times (950 - 907,39)] \times 0,110206 \times 1 = 101,27 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **101,27 Euro**, con una *performance* positiva pari al +1,27%.

IPOTESI 2 – Livello di Riferimento Finale leggermente inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 900 (**performance negativa -0,8%** rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“IL” significa Importo di Liquidazione,

“LP” significa Livello di Protezione,

$$IL = 907,39 \times 0,110206 \times 1 = 100 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+0%**.

IPOTESI 3 – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 800 (**performance negativa -11,8%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

$$IL = 907,39 \times 0,110206 \times 1 = 100 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+0%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Riferimento Finale	Livello di Protezione	Performance % del Sottostante	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	950	907,39	+4,7%	101,27 Euro	+1,27 %
Ipotesi 2	900	907,39	-0,8%	100 Euro	0 %
Ipotesi 3	800	907,39	-11,8%	100 Euro	0 %

B) EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Euro Equity Protection Certificates* su Indice S&P 500:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	8 maggio 2009
Data di Scadenza	8 maggio 2012
Data di Valutazione	8 maggio 2012
Data di Determinazione	7 maggio 2009
Data di Regolamento	8 maggio 2009
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 907,39.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Fattore di Partecipazione	28%
Livello di Protezione	907,39, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,147952
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (pari a 134,25 USD, con Tasso di cambio pari a 1,3425 alla Data di Emissione)
Quantità massima di <i>Certificates</i> offerta	Fino a 100.000 <i>Certificates</i> .

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 – ipotesi favorevole/sfavorevole – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 950 (**performance positiva +4,7%** rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{[LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}}{\text{Tasso di Cambio}}$$

Dove

“**IL**” significa Importo di Liquidazione,
“**LP**” significa Livello di Protezione,
“**FP**” significa Fattore di Partecipazione,
“**LRF**” significa Livello di Riferimento Finale,
“**LME**” significa Lotto Minimo di Esercizio

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

- (i) ***Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083***

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **112,57 Euro** con una *performance* positiva pari a **+12,57%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [907,39 + 28\% \times (950 - 907,39)] \times 0,147952 \times 1 / 1,2083 = 112,57 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **92,1 Euro** con una *performance* negativa pari a **-7,9%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [907,39 + 28\% \times (950 - 907,39)] \times 0,147952 \times 1 / 1,4768 = 92,1 \text{ Euro}$$

IPOTESI 2 – ipotesi favorevole/sfavorevole – Livello di Riferimento Finale leggermente inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 900 (*performance* negativa **-0,8%** rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

- “IL” significa Importo di Liquidazione,
- “LP” significa Livello di Protezione,
- “FP” significa Fattore di Partecipazione,
- “LRF” significa Livello di Riferimento Finale,
- “LME” significa Lotto Minimo di Esercizio

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **111,11 Euro** con una *performance* positiva pari a **+11,11%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 907,39 \times 0,147952 \times 1 / 1,2083 = 111,11 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768

USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **90,90 Euro** con una *performance* negativa pari a **-9,1%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 907,39 \times 0,147952 \times 1 / 1,4768 = 90,90 \text{ Euro}$$

IPOTESI 3 – ipotesi favorevole / sfavorevole – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 800 (*performance negativa* -11,8% rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Multiplo di Lotto Minimo di Esercizio}$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) *Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083*

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **111,11 Euro** con una *performance* positiva pari a **+11,11%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 907,39 \times 0,147952 \times 1 / 1,2083 = 111,11 \text{ Euro}$$

(ii) *Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768*

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **90,90 Euro** con una *performance* negativa pari a **-9,1%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 907,39 \times 0,147952 \times 1 / 1,4768 = 90,90 \text{ Euro}$$

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante	Tasso di Cambio	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	907,39	950	+4,7%	1,2083	112,57 Euro	+12,57%
				1,4768	92,1 Euro	-7,9%
Ipotesi 2	907,39	900	-0,8%	1,2083	111,11 Euro	+11,11%
				1,4768	90,90 Euro	-9,10%

Ipotesi 3	907,39	800	-11,8 %	1,2083	111,11 Euro	+11,11%
				1,4768	90,90 Euro	-9,10%

C) EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES QUANTO

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection CAP Certificate Quanto* su Indice S&P 500:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	8 maggio 2009
Data di Scadenza	8 maggio 2012
Data di Valutazione	8 maggio 2012
Data di Determinazione	7 maggio 2009
Data di Regolamento	8 maggio 2009
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 907,39 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	907,39 – pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
CAP	1025,35 - Pari al prodotto: Percentuale CAP x Livello di Protezione.
Percentuale CAP	113%
Strike	1025,35, calcolato sulla base della seguente formula: $\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
Importo Massimo	Pari al prodotto del CAP X Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Fattore di Partecipazione	100%
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,110206
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro
Quantità massima di <i>Certificates</i> offerta	Fino a 100.000 <i>Certificates</i> .

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1- ipotesi favorevole – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 950 (**performance positiva +4,7%** rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

"IL" significa Importo di Liquidazione,
"LP" significa Livello di Protezione,
"FP" significa Fattore di Partecipazione,
"LRF" significa Livello di Riferimento Finale,
"LME" significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [907,39 + 100\% \times (950 - 907,39)] \times 0,110206 \times 1 = 104,7 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **104,7 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+ 4,7%**.

IPOTESI 2 – ipotesi favorevole - Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 1050 (**performance positiva +15,7%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

IL = Importo Massimo

$$IL = 1025,35 \times 0,110206 \times 1 = 113 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **113 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+13%**.

IPOTESI 3 - ipotesi favorevole – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 800 (**performance negativa -11,8%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"LP" significa Livello di Protezione

$$IL = 907,39 \times 0,110206 \times 1 = 100 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una *performance* positiva pari a **+0%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Cap	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	907,39	1025,35	950	+4,7%	104,7 Euro	+4,7%
Ipotesi 2	907,39	1025,35	1050	+15,7 %	113 Euro	+13%
Ipotesi 3	907,39	1025,35	800	-11,8%	100 Euro	+0%

D) EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice S&P 500:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	8 maggio 2009
Data di Scadenza	8 maggio 2012
Data di Valutazione	8 maggio 2012
Data di Determinazione	7 maggio 2009
Data di Regolamento	8 maggio 2009
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 907,39 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	907,39, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
Fattore di Partecipazione	100%
CAP	1034,42 - pari al prodotto: Percentuale CAP x Livello di Protezione.
Percentuale CAP	114%
Strike	1034,42, calcolato sulla base della seguente formula: $\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
Importo Massimo	Pari al prodotto del CAP X Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificates</i>

Multiplo	0,147952
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (pari a 134,25 USD, con Tasso di cambio EUR/USD pari a 1,3425 alla Data di Emissione)
Quantità massima di Certificates offerta	Fino a 100.000 <i>Certificates</i> .

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1- ipotesi favorevole/sfavorevole – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale del **Sottostante** al 8 maggio 2012 pari a 950 (**performance positiva +4,7%** rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{[LP + FP \times (LRF - LP)]}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"IL" indica l'Importo di Liquidazione,

"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

"LRF" indica il Livello di Riferimento Finale.

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **116,33 Euro** con una *performance* positiva pari a **+16,33%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [907,39 + 100\% \times (950 - 907,39)] \times 0,147952 \times 1 / 1,2083 = 116,33 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **95,20 Euro** con una *performance* negativa pari a **-4,8%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [907,39 + 100\% \times (950 - 907,39)] \times 0,147952 \times 1 / 1,4768 = 95,20 \text{ Euro}$$

IPOTESI 2 – ipotesi parzialmente favorevole - Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione e allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 1050 (**performance positiva +15,7%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{\text{Importo Massimo} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}}{\text{Tasso di Cambio}}$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **126,67 Euro** con una *performance* positiva pari a **+26,67%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1034,42 \times 0,147952 \times 1 / 1,2083 = 126,67 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **103,64 Euro** con una *performance* positiva pari a **+3,64%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1034,42 \times 0,147952 \times 1 / 1,4768 = 103,64 \text{ Euro}$$

IPOTESI 3 - ipotesi favorevole/sfavorevole - Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 8 maggio 2012 pari a 800 (**performance negativa -11,8%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **111,11 Euro** con una *performance* positiva pari a **+11,11%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 907,39 \times 0,147952 \times 1 / 1,2083 = 111,11 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **90,90 Euro** con una *performance* negativa pari a **-9,1%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 907,39 \times 0,147952 \times 1 / 1,4768 = 90,90 \text{ Euro}$$

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Cap	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante	Tasso di Cambio	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	907,39	1034,42	950	+4,7%	1,2083	116,33 Euro	+16,33%
						95,20 Euro	-4,8%
Ipotesi 2	907,39	1034,42	1050	+15,7 %	1,2083	126,67 Euro	+26,67%
						103,64 Euro	+3,64%
Ipotesi 3	907,39	1034,42	800	-11,8 %	1,2083	111,11 Euro	+11,11%
						90,90 Euro	-9,1%

* * *

TABELLE COMPARATIVE

Confronto dei rendimenti degli *Equity Protection Certificates*

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi rendimenti ottenibili, a parità di certi valori, a seconda dei diversi *Equity Protection Certificates* analizzati nelle esemplificazioni che precedono.

- (I) Confronto *Equity Protection Certificates Quanto* e *Euro Equity Protection Certificates* (di cui agli esempi A e B, sopra).

Euro Equity Protection Certificates				Equity Protection Certificates Quanto			
Sottostante	Tasso di Cambio			Tasso di Cambio			
	1,2083			1,4768			
	<i>(Apprezzamento della Valuta di Riferimento)</i>			<i>(Deprezzamento della Valuta di Riferimento)</i>			
Livello di Riferimento Finale	Performance del Sottostante	Importo di Liquidazione	Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo	Importo di Liquidazione	Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo	Importo di Liquidazione	Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo

			<i>di Liquidazione</i>		<i>di liquidazione</i>		<i>Liquidazione</i>	
Ipotesi 1	950	+4,7%	112,57 Euro	+12,57%	92,1 Euro	-7,9%	101,27 Euro	+1,27 %
Ipotesi 2	900	-0,8%	111,11 Euro	+11,11%	90,90 Euro	-9,1%	100 Euro	0 %
Ipotesi 3	800	-11,8 %	111,11 Euro	+11,11%	90,90 Euro	-9,1%	100 Euro	0 %

(II) Confronto *Equity Protection Cap Certificates Quanto* e *Euro Equity Protection Cap Certificates* (di cui agli esempi C e D, sopra).

Euro Equity Protection Cap Certificates				Equity Protection Cap Certificates Quanto				
Sottostante		Tasso di Cambio 1,2083		Tasso di Cambio 1,4768				
		<i>(Apprezzamento della Valuta di Riferimento)</i>		<i>(Deprezzamento della Valuta di Riferimento)</i>				
<i>Livello di Riferimento o Finale</i>	<i>Perform ance del Sottost ante</i>	<i>Importo di Liquida zione</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazio ne</i>	<i>Importo di Liquidazio ne</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazio ne</i>	<i>Importo di Liquidazio ne</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazio ne</i>	
Ipotesi 1	950	+4,7%	116,33 Euro	+16,33%	95,20 Euro	-4,8%	104,7 Euro	+4,7%
Ipotesi 2	1050	+15,7%	126,67 Euro	+26,67%	103,64 Euro	+3,64%	113 Euro	+13%
Ipotesi 3	800	-11,8%	111,11 Euro	+11,11%	90,90 Euro	-9,1%	100 Euro	+0%

* * * *

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito "**Punto di Pareggio**"); vale a dire, dato il prezzo

inizialmente corrisposto per l'acquisto di un singolo *Equity Protection Certificate Quanto*, è possibile determinare in corrispondenza di quale valore del Sottostante alla Data di Scadenza l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito, a meno delle variazioni del tasso di cambio nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* che espongono al rischio di cambio.

Il livello del sottostante che identifica il Punto di Pareggio è calcolabile nel seguente modo:

Equity Protection Certificates Quanto

- (A) In caso di *performance* positiva del Sottostante (ossia Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione):

$$\text{Punto di pareggio} = LP + \text{Premio} / (\text{Multiplo} \times FP) - LP / FP$$

Dove

"LP" indica il Livello di Protezione, e

"FP" indica il Fattore di Partecipazione.

- (B) In caso di *performance* negativa del Sottostante (ossia Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione), non è possibile calcolare il Punto di Pareggio, in quanto l'Importo di Liquidazione non dipenderà dal valore del Sottostante alla Data di Scadenza (sarà infatti rimborsato il Livello di protezione).

In via esemplificativa, considerando un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500 di cui all'esempio A) sopra, il Punto di Pareggio sarà calcolato come segue, supponendo che il certificato abbia un prezzo pari a 100 Euro al momento dell'acquisto da parte dell'investitore:

- (A) In caso di *performance* positiva del Sottostante (ossia Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione):

$$\text{Punto di pareggio} = LP + \text{Premio} / (\text{Multiplo} \times FP) - LP / FP$$

Ed inserendo a tale formula i rispettivi valori numerici,

$$907,39 + 100 / (0,110206 \times 27\%) - 907,39 / 27\% = \mathbf{907,39}$$


- (B) In caso di *performance* negativa del Sottostante (ossia Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione), come anticipato, non è possibile calcolare il Punto di Pareggio, in quanto l'Importo di Liquidazione non dipenderà dal valore del Sottostante alla Data di Scadenza.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DEL VALORE DEL CERTIFICATE RISPETTO ALL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE

I seguenti grafici illustrano la *performance* degli *Equity Protection Certificates*, calcolata come la variazione (espressa in percentuale) del valore del *certificate* alla Data di Scadenza (Importo di Liquidazione) rispetto a quello alla Data di Emissione (prezzo al quale vengono emessi i *Certificates*), illustrata mettendo in relazione tale *performance* con l'andamento del Sottostante.

Equity Protection Certificates Quanto ed Euro Equity Protection Certificates


Il grafico si riferisce a, e mette a confronto, gli *Equity Protection Certificates Quanto* e gli *Euro Equity Protection Certificates* di cui agli esempi (A) e (B) sopra descritti.



- = Performance del Sottostante
- = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Certificate Quanto*
- - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,2083,
- - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,4768,

Equity Protection CAP Certificates Quanto ed Euro Equity Protection CAP Certificates

Il grafico si riferisce a, e mette a confronto, gli *Equity Protection CAP Certificates Quanto* e gli *Euro Equity Protection CAP* di cui agli esempi (C) e (D) sopra descritti.




- = Performance del Sottostante
- = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Cap Certificate Quanto*
- - - - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Cap Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,2083,
- - - - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Cap Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,4768,

GRAFICI RAPPRESENTATIVI DELL'ANDAMENTO STORICO DEL SOTTOSTANTE E DEL TASSO DI CAMBIO


Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di un anno, dell'Indice S&P 500 considerato nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento dell'Indice S&P 500 non sono indicativi delle sue performance future.



Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, un grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di un anno, del Tasso di Cambio Euro/EUR considerata nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento del Tasso di Cambio Euro/USD non sono indicativi del suo andamento futuro.



3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione dell'offerta

L'Emittente è Agente di Calcolo nonché *market maker* per gli *Equity Protection Certificates*.

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* ed è possibile che società controllate o collegate all'Emittente, si trovino, di volta in volta, ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

I termini sotto definiti, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento.

4.1 Informazioni riguardanti gli *Equity Protection Certificates*

4.1.1 Descrizione

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates* sono certificati del tipo *investment certificates*, che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente alla scadenza un determinato Importo di Liquidazione legato alla *performance* del Sottostante, quest'ultimo calcolata come la variazione del valore dell'attività sottostante alla Data di Valutazione ("Livello di Riferimento Finale") rispetto ad un livello fissato dall'Emittente all'emissione e pari ad una percentuale del Livello di Riferimento Iniziale ("Livello di Protezione").

Ove specificato nella sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" delle relative Condizioni Definitive, gli *Equity Protection Certificates* potranno essere del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*", vale a dire che l'eventuale rendimento in caso di *performance* positiva del Sottostante non potrà superare un determinato importo stabilito dall'Emittente al momento dell'emissione ("Importo Massimo").

In particolare, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante e offrono la protezione del capitale investito nella misura del Livello di Protezione.

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore rispetto al prezzo di emissione in ogni caso in cui il suddetto valore del Sottostante alla scadenza sia maggiore del Livello di Riferimento Iniziale. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto “Fattore di Partecipazione” prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Protezione un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante rispetto al Livello di Protezione nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore “parteciperà” in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel presente scenario, poichè l'investitore partecipa alla *performance* del Sottostante nella misura in cui il valore dello stesso a scadenza eccede il Livello di Protezione, qualora quest'ultimo sia fissato ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà totalmente protetto e l'investitore potrebbe anche non ottenere un guadagno bensì subire una perdita nella misura in cui il Livello di Riferimento Finale risultasse inferiore al Livello di Riferimento Iniziale fino al Livello di Protezione.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito "Strike", l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari al cosiddetto "Importo Massimo".

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le performance positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 2.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa*".

Alla luce di quanto sopra, nella valutazione dell'investimento particolare importanza riveste, tra l'altro, il valore al quale è fissato alla Data di Emissione il Livello di Protezione e il Fattore Partecipazione. Occorre tenere altresì in considerazione

anche il Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato, e, nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* e l'eventuale Tasso di Cambio.

L'importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

4.1.2 Variazioni del valore dell'investimento

Il valore degli *Equity Protection Certificates* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse, il Tasso di Cambio (nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* con Sottostante non denominato in Euro) e la volatilità (nonchè la correlazione tra i vari componenti del paniere nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un Paniere).

Si rinvia agli esempi contenuti nella sezione "Fattori di Rischio" per quel che concerne le simulazioni dell'impatto teorico delle suddette variabili sul valore teorico degli *Equity Protection Certificates* ad una certa data. I valori utilizzati nelle simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici e saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Se il Sottostante è costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti future su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il valore degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti, come meglio specificato al paragrafo 2.2.7 "*Rischio relativo al rolling dei contratti future utilizzati quale attività sottostante o quale riferimento ai fini della determinazione del livello del Sottostante*" nella Nota Informativa.

4.1.3 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

4.1.4 Regime di circolazione, forma e custodia

Gli *Equity Protection Certificates* sono titoli al portatore emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative e del "Regolamento congiunto Banca d'Italia / Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22 febbraio 2008.

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili mediante registrazione sui conti accesi dai depositari o da società aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e possono essere trasferiti in lotti almeno pari al Lotto Minimo di Esercizio, o suoi multipli, o a seconda dei casi in misura pari ad almeno un lotto di negoziazione degli *Equity Protection Certificates* - o suoi multipli interi - determinato da Borsa Italiana S.p.A. e che sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

4.1.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro.

4.1.6 Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dagli *Equity Protection Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

4.1.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Come previsto nel Regolamento di cui al Capitolo VI, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante.

In particolare, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante e offrono la protezione del capitale investito nella misura del Livello di Protezione.

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore rispetto al prezzo di emissione in ogni caso in cui il suddetto valore del Sottostante alla scadenza sia maggiore del Livello di Riferimento Iniziale. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto “Fattore di Partecipazione” prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Protezione un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante rispetto al Livello di Protezione nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore “parteciperà” in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel presente scenario, poichè l'investitore partecipa alla *performance* del Sottostante nella misura in cui il valore dello stesso a scadenza eccede il Livello di Protezione, qualora quest'ultimo sia fissato ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà totalmente protetto e l'investitore potrebbe anche non ottenere un guadagno bensì subire una perdita nella misura in cui il Livello di Riferimento Finale risultasse inferiore al Livello di Riferimento Iniziale fino al Livello di Protezione.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito “Strike”, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari al cosiddetto “Importo Massimo”.

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Inoltre, in caso di *Euro Equity Protection Certificates* il cui Sottostante sia espresso in una valuta ("Valuta di Riferimento") diversa dall'Euro ("Valuta di Liquidazione"), l'importo ricevuto dal Portatore sarà soggetto al rischio di cambio in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.

Gli *Equity Protection Certificates* sono di stile europeo - saranno quindi esercitati ad una prefissata Data di Scadenza - e il loro esercizio avverrà in modo automatico senza l'invio di alcuna dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, secondo il modello indicato alla Sezione VII del presente Prospetto di Base.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" a pagina 37 della Nota Informativa.

4.1.8 Autorizzazioni

L'offerta al pubblico, l'emissione e l'eventuale quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 2 aprile 2009.

4.1.9 Data di emissione

Le informazioni concernenti la Data di Emissione degli *Equity Protection Certificates* che saranno di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

4.1.10 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei Paesi in cui gli *Equity Protection Certificates* dovessero essere negoziati.

Gli *Equity Protection Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, né la negoziazione degli *Equity Protection Certificates* è stata approvata dalla CFTC ai sensi del *Commodity Exchange Act*. Qualsiasi offerta o vendita degli *Equity Protection Certificates* deve essere effettuata nell'ambito di operazioni esenti dai requisiti di registrazione previsti dal *Securities Act*, ai sensi della *Regulation S*. Nessun *Equity Protection Certificate*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di

questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Equity Protection Certificate* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui ad indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; "**Soggetto U.S.**", indica un soggetto statunitense secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* del Securities Act o un soggetto che non rientra nella definizione di soggetto non-statunitense secondo la Rule 4.7 dell'United States Commodity Exchange Act. I potenziali investitori in *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

4.1.11 Data di Scadenza

Gli *Equity Protection Certificates* scadranno e saranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, che sarà indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

Il Livello di Riferimento Finale sarà determinato alla Data di Valutazione, anch'essa indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

4.1.12 Descrizione delle modalità di regolamento degli *Equity Protection Certificates*

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione, il tutto come meglio specificato all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

4.1.13 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, la data di pagamento o di consegna, e il metodo di calcolo.

Come previsto nel Regolamento di cui alla sezione VI del Prospetto di Base, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire a seguito dell'esercizio (automatico) alla scadenza un importo in Euro (l'"**Importo di Liquidazione**") legato alla *performance* del Sottostante.

In termini più specifici, a seguito dell'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere per ogni Lotto Minimo d'Esercizio un Importo di Liquidazione calcolato in base alle seguenti formule:

Se *Equity Protection Certificates*

(1) Performance positiva del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"IL" significa Importo di Liquidazione,

"LP" significa Livello di Protezione,

"FP" significa Fattore di Partecipazione,

"LRF" significa Livello di Riferimento Finale.

(2) Performance negativa del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, il Portatore avrà diritto di ricevere un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"LP" significa Livello di Protezione.

Se Equity Protection Cap Certificates

(1) Performance positiva del Sottostante alla scadenza

(i) Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e del risultato del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Cap Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

"IL" significa Importo di Liquidazione,

"LP" significa Livello di Protezione

"FP" significa Fattore di Partecipazione

"LRF" significa Livello di Riferimento Finale

(ii) Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo ("IM"), come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = IM = CAP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(2) Performance negativa del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, il Portatore avrà diritto di ricevere un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di

Equity Protection Cap Certificates contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“**LP**” significa Livello di Protezione.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates* il cui Sottostante sia espresso in una valuta ("Valuta di Riferimento") diversa dall'Euro ("Valuta di Liquidazione"), l'importo ricevuto dal Portatore sarà soggetto al rischio di cambio in quanto (i) l'Importo di Liquidazione (incluso l'Importo Massimo), nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 "*Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates*" della Nota Informativa.

Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 2.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito*" della Nota Informativa.

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti alla Data di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al seguente paragrafo 4.1.14.

4.1.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi di mercato, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data della presente Nota Informativa, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi e altro non rappresenta che un'introduzione alla materia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461/1997 e successive

modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%. Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione degli *Equity Protection Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sugli *Equity Protection Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui gli *Equity Protection Certificates* sono esercitati o ceduti. Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente; il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

- a) Regime della dichiarazione: l'applicazione di tale regime comporta a carico del contribuente la distinta indicazione dei proventi o delle plusvalenze realizzate, al netto di eventuali oneri e minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi. La plusvalenza netta tassabile viene determinata in dichiarazione ed assoggettata ad imposta del 12,5%. L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei regimi di cui alle successive lettere b) e c). Per converso, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze ed altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui alle lettere b) e c) sotto indicate. Il contribuente è ammesso a riportare a nuovo le eccedenze negative ed a compensarle con i redditi ed altri proventi realizzati aventi medesima natura nel periodo d'imposta in cui la perdita è realizzata e nei quattro periodi d'imposta successivi.
- b) Regime del risparmio amministrato: nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, che presuppone il deposito delle attività finanziarie presso un intermediario residente in Italia, l'imposta è determinata e versata all'atto della cessione dall'intermediario residente in Italia, presso il quale gli *Equity Protection Certificates* sono depositati in custodia ed amministrazione, sui proventi o sulle plusvalenze effettivamente realizzate al netto di eventuali minusvalenze realizzate in precedenza. In caso di realizzo di differenziali negativi gli intermediari computano in diminuzione fino a loro concorrenza l'importo dei predetti differenziali dai differenziali positivi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
- c) Regime del risparmio gestito: presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. In tale regime l'imposta è applicata nella misura del 12,5% dall'intermediario al termine del periodo d'imposta sull'incremento di valore del patrimonio gestito maturato, anche se i relativi redditi non sono stati ancora percepiti, al netto dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti e dei redditi per i quali la tassazione avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Va peraltro rilevato che secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore gli *Equity Protection Certificates* potrebbero essere considerati come titoli atipici e quindi assoggettati a tassazione con l'aliquota del 27%.

4.2 Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

4.2.1 Rilevazioni del livello di riferimento del Sottostante

A seconda del Sottostante degli *Equity Protection Certificates*, il livello o prezzo dell'attività sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Sottostante nella definizione di Livello di Riferimento contenuta all'articolo 1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates*" alla Sezione VI del presente Prospetto di Base.

Il Livello di Riferimento Iniziale e il Livello di Riferimento Finale, o i criteri per determinarli, saranno riportati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie emessa nell'ambito del Programma.

4.2.2 Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

Gli *Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante sempre nel rispetto di quanto ammesso dalla normativa in materia di offerta al pubblico e/o di quotazione di strumenti finanziari, le seguenti attività:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi (**nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione**), (e) di merci;
- (iii) Mercì;
- (iv) Tassi di Cambio,
- (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercì e Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, degli *Equity Protection Certificates* emessi (ivi inclusa l'indicazione dell'ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Mercì o rilevati i Tassi di Cambio, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, le relative Condizioni Definitive indicheranno anche il peso attribuito a ciascuno dei Componenti del Paniere.

Tali informazioni relative al Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

4.2.3 Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante

Vi è la possibilità che si verifichino eventi con un'incidenza sul Sottostante, cosiddetti "Eventi Rilevanti" ed "Eventi di Turbativa del Mercato", al verificarsi dei quali l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Equity Protection Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo. Si veda l'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

4.2.4 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza sul Sottostante

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti. Ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento.

In particolare, quando si verifichi un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante alla Data di Determinazione o alla Data di Valutazione, si possono verificare i seguenti scenari:

(i) Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico

Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato relativo al Sottostante, come definito, a seconda del relativo Sottostante, all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere e la valutazione del relativo Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avvenga separatamente per ciascun Componente del Paniere, qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato (A) la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata, e (B) la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

(ii) Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione

Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato come definito, a seconda del relativo Sottostante, all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo o livello di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere e la valutazione del relativo Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avvenga separatamente per ciascun Componente del Paniere, qualora in una Data di

Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato (A) la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata, e (B) la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

Gli *Equity Protection Certificates* di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base saranno offerti, anche tramite offerta fuori sede, sulla base dell'approvazione alla pubblicazione del Prospetto di Base rilasciata da parte di Consob in data 17 giugno 2009 con provvedimento n. 9056725.

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* siano offerti in sottoscrizione al pubblico l'Emittente ha la facoltà, che può essere esercitata fino alla Data di Emissione, di non dare corso all'emissione degli stessi ai sensi della legge applicabile.

Inoltre, l'offerta potrà essere revocata anche nel caso in cui si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato (così come definito – a seconda del Sottostante - nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento) in una c.d. Data di Determinazione (ossia, nel giorno in cui l'Emittente fissa il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante) e tale Evento di Turbativa del Mercato sussista per otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e qualora l'Emittente intenda esercitare la suddetta facoltà di revocare l'offerta, quest'ultima dovrà ritenersi decaduta e non si darà luogo alla relativa emissione degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente darà prontamente notizia di tale ritiro dell'offerta sul proprio sito internet www.x-markets.it e agli intermediari incaricati del collocamento, affinché ne informino tempestivamente gli aderenti all'offerta.

5.1.2 Ammontare totale dell'emissione

Con riferimento alle singole emissioni degli *Equity Protection Certificates*, l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'Emittente provvederà alla verifica quotidiana del numero di richieste di sottoscrizione pervenute e, al raggiungimento di richieste di sottoscrizione pari all'ammontare totale dell'emissione, potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta, e (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

Il periodo di validità dell'offerta di ciascuna Serie sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive. L'Emittente potrà disporre la chiusura anticipata dell'offerta e/o prorogare il periodo di offerta, dandone comunicazione alla Consob e al pubblico attraverso il proprio sito internet www.x-markets.it.

La sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto della singola offerta, avverrà con le modalità indicate dal collocatore di volta in volta prescelto.

Segnatamente, potranno prevedersi le seguenti ipotesi:

- (i) le domande di prenotazione degli *Equity Protection Certificates* potranno essere presentate presso la rete degli sportelli dei collocatori (i "**Collocatori**"), ai soli fini della sottoscrizione, per quantitativi che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di collocamento fuori sede degli *Equity Protection Certificates* l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, entro 7 giorni dalla data di adesione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**");
- (iii) i Collocatori potranno provvedere alla raccolta delle adesioni anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via internet, in sostituzione del tradizionale metodo cartaceo. I clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica (i "**Collocatori on-line**") potranno aderire all'offerta mediante accesso con idonee modalità telematiche; e
- (iv) gli investitori potranno aderire all'offerta, ai termini ed alle condizioni indicate nelle Condizioni Definitive, anche per il tramite dei soggetti che effettuano attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia ai sensi del Regolamento approvato dalla Consob con Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007, (il "**Regolamento Intermediari**") (i "**Soggetti Autorizzati**"), che trasmettono gli ordini ai Collocatori.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

5.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Con riferimento alle singole emissioni, l'ammontare minimo (il Lotto Minimo di Esercizio) e/o massimo della sottoscrizione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Le modalità e i termini per il pagamento e la consegna degli *Equity Protection Certificates* saranno indicati, in relazione a ciascuna Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive.

Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti e sottoscritti dovrà essere effettuato alla Data di Regolamento (come definita all'articolo 1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates*" alla Sezione VI del presente Prospetto di Base) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

In ogni caso si precisa che gli *Equity Protection Certificates* sono soggetti al regime di custodia centralizzata e di circolazione dei titoli dematerializzati previsto dal TUF, e disciplinato dal Regolamento CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("**Regolamento Mercati**") e dal "Regolamento congiunto Banca d'Italia / Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati.

Ai sensi di tale regime, il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avviene tramite corrispondente annotazione, contestualmente al pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. per conto dell'Emittente e dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata.

5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta saranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

I risultati dell'offerta saranno resi pubblici entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di validità (o di adesione) dell'offerta, conformemente a quanto previsto dalla normativa italiana vigente in materia.

5.2 Piano di ripartizione e assegnazione

5.2.1 Categorie di potenziali investitori

L'offerta è rivolta al pubblico in Italia e/o ad investitori qualificati come indicati dall'articolo 100, comma 1, del Testo Unico della Finanza, come di volta in volta specificato, in relazione a ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo dei Certificati assegnati e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Il Collocatore o i Collocatori, così come definiti al paragrafo 5.4.1 invieranno la comunicazione relativa all'assegnazione degli *Equity Protection Certificates* assegnati agli investitori. L'Emittente non effettuerà alcun riparto. In caso di richieste pervenute contemporaneamente, queste saranno soddisfatte in ordine cronologico. Nel caso in cui le richieste di sottoscrizione arrivino a coprire l'ammontare totale dell'emissione, l'Emittente potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima di *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta, e/o (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta, che l'Emittente potrà attuare qualora le richieste raggiungessero l'ammontare massimo dell'offerta, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

5.3 Fissazione del prezzo

Con riferimento a ciascuna Serie, il prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari compresi in tale Serie sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

La determinazione del prezzo degli *Equity Protection Certificates* sarà effettuata mediante la valorizzazione delle opzioni di cui sono composti i *Certificates*, sulla base del metodo calcolo basato sulla formula di Black & Scholes.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi agli *Equity Protection Certificates* si rinvia al paragrafo 4.1.14 "Regime fiscale" della presente Nota Informativa.

Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento a favore dei Collocatori; l'Emittente si impegna ad indicare di volta in volta nelle Condizioni Definitive l'importo di tali commissioni di collocamento.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome e indirizzo dei Collocatori

Le Condizioni Definitive riporteranno, in relazione a ciascuna Serie, l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli intermediari che di volta in volta effettueranno il collocamento degli *Equity Protection Certificates* (i "**Collocatori**").

5.4.2 Responsabile del Collocamento

In relazione a ciascuna Serie emessa, i dati identificativi relativi al soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento ai sensi della normativa applicabile (il "**Responsabile del Collocamento**") saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.3 Agenti depositari

Il sistema di gestione accentrata degli *Equity Protection Certificates* è Monte Titoli S.p.A.

5.4.4 Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.5 Agente di Calcolo

L'Emittente svolge funzioni di Agente di Calcolo.

6. AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il SeDex dei *Certificates* da emettere da parte di Deutsche Bank nell'ambito del presente Programma in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione.

Gli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione potranno essere acquistati sul SeDeX in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A..

In relazione agli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione sul SeDeX, l'Emittente si impegna nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa proposte di acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni di Borsa, per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in considerazione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

6.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe degli *Equity Protection Certificates* sono già ammessi a negoziazione sul SeDex.

6.3 Intermediari sul mercato secondario

Fermo restando quanto sopra indicato, non sono previsti soggetti con il fermo impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario al fine di fornire liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e offerta.

Nell'ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano ammessi a quotazione presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, l'Emittente potrà porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto degli stessi. Al riguardo si precisa che i *Certificates* potranno essere negoziati rivolgendosi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, il quale applicherà la propria "*execution policy*" per la negoziazione di *certificates* non quotati su un mercato regolamentato.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Nominativi di consulenti esterni

Nella presente Nota Informativa non sono contenuti riferimenti a consulenti esterni in qualche modo legati alle emissioni degli *Equity Protection Certificates*.

7.2 Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

7.3 Pareri e/o relazioni di esperti

Nella presente Nota Informativa non sono stati inseriti pareri o relazioni attribuiti a persone terze in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da soggetti terzi

Le informazioni provenienti da fonti terze riportate nella presente Nota Informativa, quali i grafici rappresentativi dell'andamento storico del Sottostante e del Tasso di Cambio di cui al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa, sono state riprodotte fedelmente dall'Emittente e, per quanto l'Emittente sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni successivamente all'emissione. Gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento agli *Equity Protection Certificates* mediante avviso riportato sul sito internet dell'Emittente www.x-markets.it ed, eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, con avviso di Borsa. Inoltre, a seguito dell'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*, qualsiasi modifica in riferimento agli *Equity Protection Certificates* verrà effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. con avviso di Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

7.6 Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive conterranno, tra l'altro, le informazioni relative allo specifico Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, degli *Equity Protection Certificates* emessi e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio Sottostanti, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

VI. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Il presente regolamento, come integrato dalle relative Condizioni Definitive (il "**Regolamento**"), disciplina gli *Equity Protection Certificates* e gli *Equity Protection CAP Certificates* (insieme gli "**Equity Protection Certificates**") di stile europeo aventi come Sottostante:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), (e) di merci;
- (vi) Mercii;
- (vii) Tassi di Cambio; e
- (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercii e Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("**Deutsche Bank**" o l'"**Emittente**") nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento agli "*Equity Protection Certificates*" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferite a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento *Investment Certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "**SeDeX**"), senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi

dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento di Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Equity Protection Certificates* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa degli *Equity Protection Certificates* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito internet www.x-markets.it (e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.4 delle Condizioni Generali si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

“**Agente**” indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l'“**Agente Principale**”) e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli “**Agenti**” e ciascuno un “**Agente**”);

“**Agente di Calcolo**” indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

“**Agente di Liquidazione**” indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

“**Agente per la Compensazione**” indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

“**Azione**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l’azione quotata su un mercato azionario indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Asiatica**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione quotata su un mercato azionario asiatico indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Italiana**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione quotata presso un mercato regolamentato e gestito da Borsa italiana S.p.A. indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**CAP**” indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il valore calcolato come il prodotto tra la Percentuale CAP e il Livello di Protezione, indicato, per ciascuna Serie, nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, ciascuna attività sottostante costituente il Paniere indicata alla voce “Componente del Paniere” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Condizioni Definitive**” indica, per ciascuna Serie, l’avviso che integra il presente Regolamento ed il Prospetto di Base relativo agli *Equity Protection Certificates* redatto ai sensi dell’articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC e che comprende la Tabella A e la Tabella B;

“**Data di Determinazione**” indica, per ciascuna Serie, la data in cui viene calcolato dall’Agente di Calcolo il Livello di Riferimento Iniziale nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all’eventuale ammissione a quotazione della stessa, indicata alla voce “Data di Determinazione” nella Tabella A e/o nella sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato.

(A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l’Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell’ottavo Giorno di Negoziazione e l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all’emissione degli

Equity Protection Certificates, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Data di Emissione**" indica, per ciascuna Serie, la data indicata alla voce "Data di Emissione" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"**Data di Regolamento**" indica, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, la data, nella quale i *Certificates* sono messi a disposizione del Portatore, a mezzo di conforme evidenziazione contabile sul conto indicato dal Portatore nel modulo di sottoscrizione di volta in volta utilizzato, indicata nelle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Scadenza**" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato alla voce "Data di Scadenza" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, in cui scadono gli *Equity Protection Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo;

"**Data di Valutazione**" indica,

- (A) se il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana: il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;
- (B) se il Sottostante è diverso da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un'Azione Italiana, la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;
- (C) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana:

il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un

Evento di Turbativa del Mercato (“**Componente Interessato**”) si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell’ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

- (D) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è diverso da un’Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un’Azione Italiana:

la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato (“**Componente Interessato**”) si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell’ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

“**Dichiarazione di Rinuncia**” indica la comunicazione di cui all’articolo 3 delle Condizioni di Prodotto redatta secondo il modello di cui al Capitolo VII;

“**Elemento Costitutivo dell’Indice**” indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

“**Emittente**” indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

“**Evento di Turbativa del Mercato**” indica ogni evento che ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

“**Evento Rilevante**” indica ogni evento che ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

“**Fattore di Partecipazione**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, la percentuale (superiore allo 0%) indicata alla voce “*Fattore di Partecipazione*” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Giorno di Negoziazione**” indica, per ciascuna Serie,

(A) **se Equity Protection Certificates su Azioni, su Merci o su Tassi di Cambio e il Sottostante non è un Paniere:**

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) **se Equity Protection Certificates su Indici e il Sottostante non è un Paniere:**

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell’Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) **se Equity Protection Certificates su Paniere e il Componente del Paniere è un’Azione, una Merce o un Tasso di Cambio, la verifica circa la sussistenza di un Giorno di Negoziazione avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:**

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento a cui tale Componente del Paniere si riferisce e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il relativo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

- (D) se Equity Protection Certificates su Paniere e il Componente del Paniere è un **Indice**, la verifica circa la sussistenza di un Giorno di Negoziazione avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice di ciascun Componente del Paniere calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il rispettivo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

“**Importo di Liquidazione**” (IL) indica, per ciascuna Serie, l'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

Se Equity Protection Certificates

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Se Equity Protection Cap Certificates

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike:

$$IL = \text{Importo Massimo} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

3. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“**LP**” = Livello di Protezione,

“**FP**” = Fattore di Partecipazione,

“**LRF**” = Livello di Riferimento Finale.

Nel caso di **Euro Equity Protection Certificates o Euro Equity Protection Cap Certificates su singolo Sottostante**, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato **(i)** se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, **(ii)** altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

“**Importo Massimo**” indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Liquidazione, riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, e determinato secondo la seguente formula:

CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio;

“**Indice**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'indice indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Indice Asiatico**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'Indice relativo ad un mercato asiatico indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Indice Italiano**” indica, per ciascuna Serie, l'Indice azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Liquidazione**” indica il regolamento in contanti;

“**Livello di Protezione**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il livello del Sottostante calcolabile come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale indicato alla voce “Livello di Protezione” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Livello di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, e rispetto a ciascun giorno, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) **se il Sottostante è un Indice:**

- (i) **se Indice Italiano** un importo pari al livello di apertura del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi Elementi Costitutivi dell'Indice Italiano. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice Italiano il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il “**Prezzo d'Asta di Apertura**”) e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo

Regolamento; qualora nella Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice Italiano non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice Italiano quotati sul Mercato Italiano dei Derivati (di seguito, "Mercato IDEM"), come definito nel Regolamento di Borsa, e aventi scadenza nella Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice Italiano utilizzato dal Mercato IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice Italiano quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice Italiano tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i componente/i l'Indice Italiano nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o

- (ii) se diverso da Indice Italiano, un importo pari al livello di chiusura del relativo Sottostante in quel giorno,
- (B) se il Sottostante è un'Azione:
- (i) se Azione Italiana, un importo pari al "Prezzo di Riferimento del Sottostante", come definito nel Regolamento di Borsa, in quel giorno; o
 - (ii) se diversa da Azione Italiana, un pari al prezzo di chiusura del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno;
- (C) se il Sottostante è una Merce, un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno,
- (D) se il Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Livello di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal *cross rate* tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (E) se il Sottostante è un Paniere:
- (i) se Equity Protection Certificates Quanto o Euro Equity Protection Certificates in cui la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è uguale alla Valuta di Liquidazione, l'importo (da

intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

- (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e
- (b) Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } t = \sum_i^n P_{i,t} \times PCP_i$$

dove:

"n" = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere,

"P_{i,t}" = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno "t",

"PCP_i" = Peso del Componente del Paniere "i",

- (ii) se Euro Equity Protection Certificates e la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è diversa dalla Valuta di Liquidazione, l'importo determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

- (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e
- (b) Il quoziente del Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere (al numeratore), e del Tasso di Cambio, se applicabile, di tale Componente del Paniere in tale giorno (al denominatore)

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } t = \sum_i^n P_{i,t} \times \frac{PCP_i}{TCP_{i,t}}$$

dove:

"n" = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere,

"P_{i,t}" = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno t,

"PCP_i" = Peso del Componente del Paniere "i",

"TCP_{i,t}" = Tasso di Cambio del Componente del Paniere i nel giorno "t",

"Livello di Riferimento del Componente del Paniere" indica il livello o prezzo dell'attività sottostante determinato come previsto alle lettere (A), (B), (C) e (D) della definizione di Livello di Riferimento;

“**Livello di Riferimento Finale**” indica, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di Data di Valutazione, l’importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall’Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

“**Livello di Riferimento Iniziale**” indica, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all’ammissione a quotazione della stessa, l’importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Determinazione; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, il livello del Sottostante, indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall’Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica, per ciascuna Serie, il numero degli *Equity Protection Certificates* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

“**Mercato di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, il mercato a cui ciascun Sottostante o ciascun Componente del Paniere, a seconda dei casi, fa riferimento, secondo quanto indicato nella Tabella A e/o Tabella B delle Condizioni Definitive, ovvero l’entità o il mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall’Agente di Calcolo;

“**Merce**” indica, per ciascuna Serie, la merce indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Merce Asiatica**” indica, per ciascuna Serie, la Merce i cui contratti di opzione o *futures* sono quotati su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Multiplo**” indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore riportato alla voce “Multiplo” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Paniere**” indica, per ciascuna Serie, il portafoglio di Indici, Azioni, Merci o Tassi di Cambio Sottostanti, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Percentuale CAP**” indica, per ciascuna Serie di *Equity Protection Cap Certificates* e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore (sempre maggiore del 100%), riportato alla voce “*Percentuale CAP*” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Periodo di Offerta**” indica, per ciascuna Serie, il periodo destinato all’offerta in sottoscrizione al pubblico dei relativi *Equity Protection Certificates* precedente, ove applicabile, all’ammissione a quotazione, indicato alla voce “Periodo di Offerta” nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive;

“**Peso del Componente del Paniere**” indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

- (A) nel caso di offerta della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa,
- (i) se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;
 - (ii) altrimenti, l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo pari al quoziente tra:
 - (a) il relativo Peso Percentuale del Componente del Paniere (al numeratore), e
 - (b) il Livello di Riferimento del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere alla Data di Determinazione (al denominatore),
- (B) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Peso Percentuale del Componente del Paniere" indica, per ciascuna Serie e con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore percentuale indicato alla voce "Peso Percentuale del Componente del Paniere" per tale Componente del Paniere nella Tabella A e/o alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive;

"Portatore" indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore degli *Equity Protection Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica, per ciascuna Serie, il prezzo indicato alla voce "Prezzo di Sottoscrizione" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, al quale si possono sottoscrivere gli *Equity Protection Certificates* durante il Periodo di Offerta;

"Prezzo Indicativo" indica, per ciascuna Serie, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato alla voce "Prezzo Indicativo" nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Serie" indica ciascuna serie degli *Equity Protection Certificates* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"Sottostante" indica, per ciascuna Serie, l'Azione, l'Indice, la Merce, il Tasso di Cambio Sottostante o il Paniere di Azioni, il Paniere di Indici, il Paniere di Merci e il Paniere di Tassi di Cambio, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Spese" indica, in relazione ad un *Equity Protection Certificate*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento

ovvero all'esercizio degli *Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

“**Sponsor dell'Indice**” indica la società che calcola e gestisce l'Indice o l'Indice Asiatico, indicata alla voce “*Sponsor dell'Indice*” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Strike**” indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il valore riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, al raggiungimento o superamento del quale il Portatore avrà diritto a ricevere l'Importo Massimo, e calcolato come la differenza tra il CAP e il Livello di Protezione diviso per il Fattore di Partecipazione e maggiorato di un importo pari al Livello di Protezione secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione} ;$$

“**Tabella A**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico;

“**Tabella B**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione;

“**Tasso di Cambio**” indica ogni giorno, il tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento del Sottostante e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al sistema “Grossbankenfixing” alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito “CET”, Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo, o facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla fonte di riferimento che l'Agente di Calcolo ritenga ragionevolmente appropriato in quel momento;

“**Tasso di Cambio del Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie di *Euro Equity Protection Certificates*, il Tasso di Cambio (come sopra definito) applicabile a ciascun Componente del Paniere;

“**Tasso di Cambio Sottostante**” indica, per ciascuna Serie, uno dei tassi di cambio rilevati (i) dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int, o (ii) da altra autorità od organismo equivalente che risponda ai requisiti di ufficialità e notorietà richiesti da Borsa Italiana S.p.A. e che rilevi il tasso di cambio con frequenza almeno giornaliera, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Valuta di Liquidazione**” indica l'Euro; e

“**Valuta di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie, la divisa di denominazione del Sottostante indicata alla voce “Valuta di Riferimento” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Valuta di Riferimento del Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie e per ciascun Componente del Paniere, la divisa di denominazione del relativo Componente del Paniere indicata alla voce “Valuta di Riferimento del Componente del Paniere” nella Tabella A e/ alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Equity Protection Certificates*.

Il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che saranno definite dall’Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti gli *Equity Protection Certificates* saranno trasferiti.

3. Esercizio degli *Equity Protection Certificates*

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio degli *Equity Protection Certificates* - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all’articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto.

Il termine “esercizio” o termini simili si intendono riferiti ad ogni *Equity Protection Certificate* che verrà automaticamente esercitato secondo le presenti disposizioni.

3.1.2 Rinuncia all’esercizio automatico alla Data di Scadenza

Nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare all’esercizio automatico inviando una Dichiarazione di Rinuncia all’Agente di Liquidazione, tramite l’intermediario presso cui detiene il proprio conto titoli. Tale dichiarazione dovrà essere ricevuta dall’Agente di Liquidazione:

- (A) **se *Equity Protection Certificates* su singolo Indice italiano:** entro le ore **10:00** CET della Data di Valutazione specificata nella definizione di “Data di Valutazione” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;
- (B) **se *Equity Protection Certificates* su un’Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un’Azione Italiana:** entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di “Data di Valutazione” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto
- (C) **in tutti gli altri casi:** entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di “Data di Valutazione” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore sopra indicate.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (i) Serie, codice ISIN e numero degli *Equity Protection Certificates* posseduti dal Portatore;
- (ii) numero degli *Equity Protection Certificates* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (iii) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati gli *Equity Protection Certificates* oggetto di rinuncia; e
- (iv) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello di Dichiarazione di Rinuncia è allegato al presente Regolamento al Capitolo VII.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, troverà applicazione l'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3864 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Andrea Moioli.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

Ogni Lotto Minimo di Esercizio degli *Equity Protection Certificates* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Rinuncia all'esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia

ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* cui si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, gli *Equity Protection Certificates* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso degli *Equity Protection Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese dovute in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio di ciascun *Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore) saranno a carico del rispettivo Portatore.

Con riferimento ad eventuali commissioni dovute in connessione alla sottoscrizione dei *Certificates* si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di

tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione agli *Equity Protection Certificates*.

3.7. Lotto di Esercizio

Il numero degli *Equity Protection Certificates* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare gli *Equity Protection Certificates* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche.

4.1 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

4.1.1 Definizioni

“**Altro Mercato Regolamentato**” indica, con riferimento ad un’Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l’Azione è quotata;

“**Azione**” indica **(i)** l’azione indicata ai sensi della definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, ciascuna azione che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione “Componente del Paniere” nell’articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“**Caso di Fusione**” indica, con riferimento alle relative Azioni, ogni caso di **(i)** riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero l’impegno irrevocabile a trasferirle - ad un’altra persona fisica o giuridica; ovvero **(ii)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un’altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un’eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero **(iii)** un’offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l’offerta); ovvero **(iv)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un’altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda ad una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante, corrisponda alla data finale in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante;

“**Data della Fusione**” indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili a tale Caso di Fusione, una diversa data indicata dall’Agente di Calcolo;

“**Evento Rilevante**” indica una o più delle seguenti circostanze:

1. il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali

titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;

2. la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, **(i)** delle suddette Azioni, ovvero **(ii)** di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero **(iii)** di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero **(iv)** di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;
3. un dividendo straordinario;
4. l'esercizio di una *call* da parte della Società Emittente le Azioni relativamente alle Azioni per le quali non sia stato interamente versato il prezzo;
5. il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
6. in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dall'Agente di Calcolo;
7. ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 6 che precede; o
8. ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

"Insolvenza" indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni **(i)** sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero **(ii)** la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle.

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato, borsa o sistema di quotazione nel quale le negoziazioni hanno un effetto significativo sul complessivo mercato dei contratti di opzione o *future* su tale Azione, il tutto secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

"Nazionalizzazione" indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento a un'agenzia o a un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale;

"Offerta Pubblica" indica un'offerta di acquisto, offerta pubblica, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o un altro evento da parte di qualsiasi entità o soggetto che

comporti l'acquisto da parte di tale entità o soggetto, o altrimenti comporti l'ottenimento o il diritto di ottenere per tale entità o soggetto, mediante conversione o altri mezzi, di più del 10 per cento e meno del 100 per cento dei diritti di voto in circolazione della Società Emittente le Azioni, come determinato dall'Agente di Calcolo, sulla base di quanto depositato presso le autorità regolamentari o gli enti di auto-regolamentazione o sulla base di altre informazioni che l'Agente di Calcolo ritenga rilevanti;

“**Ora di Riferimento**” indica, con riferimento, ad ogni Azione, l'ora a cui l'Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

“**Revoca della Quotazione**” indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione o Offerta Pubblica), se tali Azioni non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo;

“**Società Emittente le Azioni**” indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

“**Stato di Riferimento**” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui la Società Emittente le Azioni è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.1.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.1.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di un'Azione ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Azioni si intende:

- 4.1.2.1** la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante le regolari sessioni di negoziazione in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o

4.1.2.2 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che rappresenta per la relativa Azione l'Orario di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Orario di Riferimento per la relativa Azione:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

4.1.2.2.1 all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

4.1.2.2.2 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un'Azione; o

4.1.2.2.3 alle contrattazioni in un Altro Mercato Regolamentato; o

(B) di un qualsiasi evento (diverso dall'evento descritto ai paragrafi 4.1.2.3 e 4.1.2.4 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.1.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Orario di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.1.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.1.2.5 qualora la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o

da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.1.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga dei controlli o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o l'amministrazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquistare, detenere, trasferire o ottenere o altrimenti di effettuare transazioni in relazione a tale Azione]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.1.3 **Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione, estinzione anticipata, Caso di Fusione, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione e Insolvenza, Offerta Pubblica relativi agli Equity Protection Certificates su Azioni**

4.1.3.1 Le rettifiche di seguito descritte saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi originati dagli Eventi Rilevanti.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere

- (A) ad apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto di diluizione o di concentrazione in ipotesi, e
- (B) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o future sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria il prima possibile e comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai sensi del Regolamento di Borsa ai Portatori come previsto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.1.3.2 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **non** indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si

verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- 4.1.3.3** Qualora, in relazione a un'Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, l'Emittente potrà
- (A)** richiedere all'Agente di Calcolo di apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto della Revoca della Quotazione o della Nazionalizzazione, a seconda del caso, e di fissare la data di decorrenza della rettifica stessa. L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Revoca della Quotazione o Nazionalizzazione sui contratti di opzione sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato;
 - (B)** estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* mediante comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di estinzione anticipata degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Quotazione o la Nazionalizzazione, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno;

- (C) a seguito di qualsiasi rettifica dei termini di regolamento delle opzioni delle Azioni negoziate in tale/i mercato/i o sistema/i di negoziazione o sistema/ii di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (la "**Fonte di Riferimento delle Opzioni**"), richiedere che l'Agente di Calcolo esegua una corrispondente rettifica a ciascuna o più Condizioni, e tale rettifica sarà effettiva dalla data che l'Agente di Calcolo determini che sia la data di efficacia della corrispondente rettifica fatta dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni. Se le opzioni sulle Azioni non sono negoziate sulla Fonte di Riferimento delle Opzioni, l'Agente di Calcolo effettuerà tale (eventuale) rettifica, a ciascuna o più delle Condizioni come l'Agente di Calcolo ritenga appropriato, con riferimento alle regole e agli (eventuali) precedenti stabiliti dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni, per dar conto del Caso di Fusione, Offerta Pubblica, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione o Insolvenza, a seconda dei casi, che nella determinazione dell'Agente di Calcolo potrebbero aver dato origine ad una rettifica dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni se tali opzioni fossero così negoziate.

Nei casi di estinzione anticipata di cui sopra, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione l'evento che ha dato luogo all'estinzione anticipata, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con un Componente del Paniere Sostitutivo come di seguito definito. Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

Per "**Componente del Paniere Sostitutivo**" si intende l'azione appartenente allo stesso settore industriale e alla stessa area geografica del Componente Interessato con la più alta capitalizzazione alla data in cui si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, come determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.2 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relative agli Equity Protection Certificates su Indici

4.2.1 Definizioni

“**Elemento Costitutivo dell’Indice**” indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

“**Indice**” indica **(i)** se il Sottostante non è un Paniere, l’indice indicato ai sensi della definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, l’indice che costituisce un Componente del Paniere, come indicato ai sensi della definizione “Componente del Paniere” nell’articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“**Mercato Correlato**” indica, con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice, come stabilito dall’Agente di Calcolo;

“**Mercato di Riferimento**” **(i)** con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l’Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

“**Ora di Riferimento**” indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice, l’ora in cui il relativo *Sponsor* dell’Indice stabilisce il livello o il prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

“**Sponsor dell’Indice**” indica la società che calcola e gestisce l’Indice o l’Indice Asiatico, indicata nella definizione di “*Sponsor dell’Indice*” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Stato di Riferimento**” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui l’Indice è calcolato o pubblicato, ovvero lo Stato in cui la società emittente del relativo elemento costitutivo è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

“**Valuta di Riferimento**” **(i)** con riferimento all’Indice, la divisa di denominazione del Sottostante indicata nella definizione di “Valuta di Riferimento” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento a un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall’Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.2.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.2.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Indici

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Indici si intende:

- 4.2.2.1 (A)** qualora il relativo Indice non sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- (B)** qualora il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi,
- (i) la mancata pubblicazione da parte del relativo *Sponsor* dell'Indice di pubblicare il livello dell'Indice; o
 - (ii) la mancata apertura del Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura, in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- 4.2.2.2** il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice rappresenta l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice:
- (A)** di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):
- (i)** all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o
 - (ii)** alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice; o
 - (iii)** alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice sia quotato o negoziato; o
- (B)** di un qualsiasi evento (diverso da un evento descritto nel paragrafo 4.2.2.3 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di

effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

4.2.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato relativo ad un Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Orario di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione;

Al fine di determinare in qualunque momento l'occorrenza di un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, se un Evento di Turbativa del Mercato si verifica in relazione a tale Elemento Costitutivo dell'Indice in quel momento allora la relativa percentuale di partecipazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice al livello di tale Indice dovrà basarsi sul confronto fra **(aa)** la porzione del livello di tale Indice attribuibile a tale Elemento Costitutivo dell'Indice, e **(bb)** il livello complessivo di tale Indice, in ciascun caso immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Turbativa del Mercato, o se il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, usando la ponderazione ufficiale di apertura, come pubblicata dal relativo *Sponsor* dell'Indice come parte dei dati di apertura del mercato; ovvero

4.2.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.2.2.5 Nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione per un Indice o per un Elemento Costitutivo dell'Indice, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a

causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.2.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire, o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Indice o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Indice],

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.2.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione ed estinzione anticipata relativi agli *Equity Protection Certificates* su Indici

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile e in ottemperanza alla Condizione Generale 4, di ogni decisione assunta ai sensi dei punti che seguono.

4.2.3.1 Se un Indice:

- (A) non è calcolato e comunicato dal relativo *Sponsor* dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno *Sponsor* Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o
- (B) viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice,

allora, in ciascun caso, quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale *Sponsor* Successivo o indice successivo, a seconda del caso e, ove necessario, come determinato dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice indicato originariamente.

4.2.3.2 Se il relativo *Sponsor* dell'Indice o, ove applicabile, lo *Sponsor* Successivo: **(aa)** apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla

formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi simili) (una "**Modifica dell'Indice**"), o **(bb)** cancelli definitivamente quell'Indice (una "**Cancellazione dell'Indice**"), o **(cc)** non riesca a calcolare e comunicare tale Indice ("**Turbativa dell'Indice**") e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B), allora l'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, dandone la relativa comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di annullamento degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenendo in considerazione la Modifica dell'Indice, la Cancellazione dell'Indice o la Turbativa dell'Indice il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* aventi come sottostante l'Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora uno o più dei Componenti del Paniere sia oggetto delle ipotesi sub (aa), (bb) e (cc) ("**Componente Interessato**"), e non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B) di cui sopra, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con l'indice scelto dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione, che sia diverso da un Indice come sopra definito e che consenta di assicurare la continuità con il Componente Interessato (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

4.2.3.3 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A)** se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo

Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B)** se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merce

4.3.1 Definizioni

"Altro Mercato Regolamentato" indica, con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dal Mercato di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

"Livello di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merce";

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Merce" indica (i) se il Sottostante non è un Paniere, la merce indicata ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, o (ii) se il Sottostante è un Paniere, la merce che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o il Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Valuta di Liquidazione" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto; e

"Valuta di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.3.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merce

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di una Merce, ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende:

4.3.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’orario che rappresenta per la relativa merce l’Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per la relativa Merce:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

4.3.2.1.1 all’insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

4.3.2.1.1 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul relativo Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.3.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un’ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all’Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l’orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.3.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento; ovvero

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 “Caratteristiche degli Equity Protection Certificates “ delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.3.2.4 nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell’Agente di Calcolo, ha l’effetto di impedire, limitare o ritardare l’Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a

causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.3.2.5 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce,]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.3.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione e estinzione anticipata relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merci

Per "**Evento Rilevante**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende:

- 4.3.3.1** il caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- 4.3.3.2** qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento;
- 4.3.3.3** la modifica o alterazione, come indicata ai punti 4.3.3.1 e 4.3.3.2 sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, sarà compito all'Agente di Calcolo apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento, nella misura da questi ritenuta idonea a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi del relativo evento, e fissare la data di decorrenza della rettifica.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in

relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.3.4. Mancata emissione, Revoca delle Negoziations e Altri Eventi di Estinzione Anticipata

4.3.4.1 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di

Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.3.4.2 Qualora

4.3.4.2.1 il Mercato di Riferimento comunichi, sulla base delle regole di tale mercato, che le Merci cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato per qualsiasi ragione, se tali Merci non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo ("**Revoca delle Negoziazioni**"); o

4.3.4.2.2 a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, le rettifiche che dovrebbero essere apportate in conformità all'articolo 4.3.3 delle Condizioni di Prodotto di cui sopra, non possano per qualsiasi ragione essere applicate o non siano ragionevolmente realizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Agente di Calcolo ("**Altri Eventi di Estinzione Anticipata**"),

l'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* dandone comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In tali casi, l'Emittente corrisponderà a ciascun Portatore, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Negoziazioni o l'Altro Evento di Estinzione Anticipata, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca delle Negoziazioni o Altri Eventi di Estinzione Anticipata (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con una merce (diversa da una merce come sopra definita) che appartenga allo stesso settore merceologico di tale Componente interessato, come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali

Al verificarsi della Revoca delle Negoziazioni o di Altri Eventi di Estinzione Anticipata, l'Agente di Calcolo ne darà comunicazione il prima possibile ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. I Portatori, tuttavia, dovranno tenere presente che è possibile che intercorra un lasso di tempo tra il momento in cui gli eventi di cui sopra si verificano e il momento in cui essi sono resi noti agli stessi Portatori.

4.4 Eventi di Turbativa del Mercato ed Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merci diverse da Metalli Preziosi, Oro, Argento, Platino o Palladio

4.4.1 Definizioni

"**Data di Consegna**" indica, rispetto a ciascuna data per la quale trovi applicazione ai fini della rilevazione del Livello di Riferimento, secondo quanto riportato nelle Condizioni Definitive, il mese di scadenza del primo *Future* relativo al Sottostante e, in caso di Paniere, a ciascun Componente del Paniere, la cui data di scadenza sia successiva a tale data;

"**Data di Trade**" indica la data di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive in riferimento alla relativa Serie, "Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*" delle Condizioni Definitive.

"**Future(s)**" indica un contratto, relativo al Sottostante, per la consegna futura dell'oggetto di tale contratto ad una data di consegna;

"**Giorno di Riferimento**" ha il significato indicato di seguito;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merci";

"**Mercato di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Merce**" indica la merce specificata nella definizione di "Sottostante" nelle Condizioni Definitive;

"**Prezzo di Riferimento**" indica qualsiasi livello, valore o prezzo (incluso il Livello di Riferimento) che l'Agente di Calcolo è tenuto a determinare con riferimento ad una Merce ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

4.4.2 Evento di Turbativa del Mercato

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merce si intende un qualsiasi evento che, nel caso in cui si verificasse, darebbe luogo ad un Evento di Turbativa di Mercato (come descritto di seguito), che accada in qualsiasi data in cui l'Agente di Calcolo avrebbe dovuto, ai sensi delle Condizioni di Prodotto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento di una Merce ("**Giorno di Riferimento**"). L'Agente di Calcolo determinerà in buona fede tale Prezzo di Riferimento tenendo in considerazione l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato rispetto alla Merce in o in relazione a tale Giorno di Riferimento, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

I seguenti eventi sono considerato Eventi di Turbativa del Mercato:

- (i) Turbativa della Fonte del Prezzo;
- (ii) Sospensione delle Negoziazioni;
- (iii) Assenza del Prezzo della Merce;
- (iv) Modifica Sostanziale della Formula;
- (v) Modifica Sostanziale del Contenuto;
- (vi) Turbativa Fiscale; o
- (vii) Restrizione della Negoziazione.

Laddove:

"**Assenza del Prezzo della Merce**" indica (A) il mancato inizio delle negoziazioni, o la prolungata o permanente interruzione delle negoziazioni, in Futures nel Mercato di Riferimento o (B) il venir meno della Merce o delle negoziazioni avente ad oggetto la Merce;

"**Modifica Sostanziale del Contenuto**" indica il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade*, di una modifica sostanziale nel contenuto, composizione o formazione della Merce o del relativo Future;

"**Modifica Sostanziale della Formula**" il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade*, di una modifica sostanziale nella formula utilizzata per calcolare qualsiasi Prezzo di Riferimento;

"**Turbativa della Fonte del Prezzo**" indica (A) la mancata diffusione o pubblicazione da parte del Mercato di Riferimento di qualsiasi Prezzo di Riferimento (o delle informazioni necessarie per determinare qualsiasi Prezzo di Riferimento) o (B) la temporanea o permanente interruzione o indisponibilità del Mercato di Riferimento;

"**Turbativa Fiscale**" indica l'imposizione, o la modifica o cancellazione, da parte di qualsiasi Stato o autorità fiscale dell'accisa, di qualsiasi tassa di estrazione, di vendita, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, di trasferimento, di bollo o altre simili imposte e/o tasse sulla, o calcolate facendo riferimento alla, relativa Merce (diverse da un'imposta e/o tassa sul, o calcolata facendo riferimento al, guadagno netto o lordo), che abbiano luogo a partire dalla Data di *Trade*, qualora l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o cancellazione, sia quello di aumentare o ridurre il Prezzo di Riferimento nel giorno che sarebbe stato il Giorno di Riferimento ove non si fosse verificata una tale imposizione, modifica o cancellazione;

"Restrizione della Negoziazione" indica la sostanziale restrizione imposta alla negoziazione in Futures o Merci nel Mercato di Riferimento o alle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo; e

"Sospensione delle Negoziazioni" indica la sostanziale sospensione delle negoziazioni in Futures o Merci nel Mercato di Riferimento o delle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo.

4.5 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli Equity Protection Certificates su Tassi di Cambio

4.5.1 Definizioni:

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Livello di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Mercato Correlato" indica, salvo diversa definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o future sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o il Mercato di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

“**Prima Valuta**” indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

“**Seconda Valuta**” indica la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

“**Tasso di Cambio Sottostante**” si rinvia alla definizione di cui all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Valuta di Liquidazione**” si rinvia alla definizione dell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.5.2 Evento di Turbativa del Mercato

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, stabilire il livello di un Tasso di Cambio Sottostante nella Valuta di Liquidazione.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” si intende:

(i) laddove il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall’Agente di Calcolo,

4.5.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

4.5.2.1.1 alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o

4.5.2.1.2 alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.5.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a

seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

4.5.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;

(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:

4.5.2.4 l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Livello di Riferimento" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o nelle "Informazioni relative al Sottostante", o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

4.5.2.5 qualsiasi evento, descritto nell'articolo 4.5.2.3 di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante

in entrambi i casi (i) e (ii) di cui sopra, se, a giudizio dell'Agente di Calcolo, gli eventi di cui sopra sono rilevanti. Nella valutazione di cosa sia "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà prendere in considerazione quelle circostanze che ritiene appropriate secondo la sua ragionevole discrezione.

4.5.3 Rettifiche

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicato come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.4 delle Condizioni di Prodotto, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.5.4 Eventi di Estinzione Anticipata

- 4.5.4.1 Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, o
- 4.5.4.2 laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

(tali eventi sono di seguito indicati come "**Eventi di Estinzione Anticipata**")

l'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates* dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.

Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* vengano così annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *Equity Protection Certificate* posseduto da tale Portatore che corrisponderà al valore di mercato del *Equity Protection Certificate*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo, al verificarsi di un Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi si verificano ed il momento in cui gli stessi vengono riportati ai Portatori.

5. Legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

Per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale degli *Equity Protection Certificates*

I diritti connessi agli *Equity Protection Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. Gli *Equity Protection Certificates* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificates* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti degli *Equity Protection Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare gli *Equity Protection Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento degli *Equity Protection Certificates* così acquistati.

4. Comunicazioni

4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet www.x-markets.it per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca

del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'"**Agente di Calcolo**" definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di “Spese” contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall’esercizio degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L’Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all’Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l’Emittente stesso sia incorso in relazione agli *Equity Protection Certificates* appartenenti al Portatore medesimo. L’Emittente ha il diritto, ma non l’obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l’imposta, l’onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L’Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

L’Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il “**Sostituto**”) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione agli *Equity Protection Certificates*, siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da Deutsche Bank AG;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l’ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che gli *Equity Protection Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l’Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all’articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell’Emittente, ogni riferimento all’Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni vi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto

VII. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

(facsimile)

Deutsche Bank AG

Equity Protection Certificates relativi a [•] (ISIN: [•])

(gli "Equity Protection Certificates")

(Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base relativo agli Equity Protection Certificates)

La presente comunicazione dovrà essere inviata, debitamente compilata, all'Agente di Liquidazione. Ove la presente dichiarazione fosse ritenuta dall'Agente di Liquidazione incompleta o redatta in forma non appropriata o non propriamente inviata, la stessa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente di Liquidazione, essa sarà considerata quale nuova dichiarazione inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente di Liquidazione.

SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO

A: Deutsche Bank S.p.A.
Direzione Generale – Ufficio Titoli
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
Attenzione: Andrea Moioli
Tel: 02 4024 3864
Fax: 02 4024 2790
(l' "Agente di Liquidazione")

Per il tramite di: _____

[inserire indirizzo dell'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli Equity Protection Certificates sono depositati]

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

dei Deutsche Bank AG Equity Protection Certificates relativi a [•] (ISIN: [•])

Numero di Equity Protection Certificates detenuti dal Portatore

Il/i sottoscritto/i detiene/detengono Equity Protection Certificates nel numero che segue: [●]

Numero di Equity Protection Certificates per i quali si rinuncia all'esercizio

Il/i sottoscritto/i rinuncia/no all'esercizio automatico a scadenza dei seguenti *Equity Protection Certificates*: [●]

Estremi del conto

Gli *Equity Protection Certificates* in relazione ai quali si rinuncia all'esercizio automatico sono depositati sul conto n. [●] presso [●] (***specificare l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli Equity Protection Certificates sono depositati***).

Il/i sottoscritto/i con la presente rinuncia all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* indicati al paragrafo 2 che precede.

Nome del/dei Portatore/i: [●]

Indirizzo completo: [●]

Numero di telefono e numero di fax: [●]

Firma del Portatore: _____

Luogo e data: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si prende atto che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno oggetto di trattamento da parte di [Deutsche Bank S.p.A.] anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche ed informatiche, esclusivamente al fine di dare esecuzione alla presente rinuncia d'esercizio. L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della dichiarazione di rinuncia all'esercizio. I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate e non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è [Deutsche Bank S.p.A.]. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

.



PROGRAMMA EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

CONDIZIONI DEFINITIVE

per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di:

**“[EURO] EQUITY PROTECTION [CAP]
CERTIFICATES [QUANTO] SU [●]”**

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base[, come integrato con il Supplemento depositato presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●],] (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari e Documento di Registrazione - quest'ultimo depositato in data 28 maggio 2009 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 9050147 del 27 maggio 2009).

Il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it) unitamente ai successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates* di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei *certificates* oggetto del Programma “*Equity Protection Certificates*” in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Le presenti Condizioni Definitive relative a [Euro] [Equity Protection Certificates / Equity Protection Cap certificates] [Quanto] su [●] (gli “Equity Protection Certificates”) sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [●] e] alla Consob in data [●] e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal [●].

[La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. LOL-[●].]



Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente al Prospetto di Base (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione) al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e all'offerta e/o alla quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it.

1. Definizioni

Salvo ove diversamente indicato, nelle presenti Condizioni Definitive i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Regolamento degli *Equity Protection Certificates* contenuti nella Nota Informativa del Prospetto di Base.

2. Fattori di rischio

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Gli *Equity Protection Certificates* che saranno emessi nell'ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Essi sono certificati del tipo *investment certificates*, che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente alla scadenza un determinato Importo di Liquidazione che dipende dall'andamento del Sottostante, quest'ultimo calcolato come la variazione del valore dell'attività sottostante alla Data di Valutazione ("Livello di Riferimento Finale") rispetto ad un livello fissato dall'Emittente all'emissione e pari ad una percentuale del Livello di Riferimento Iniziale ("Livello di Protezione").

Gli *Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii) Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici o Panieri di Merci.

Ove specificato nella sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" delle relative Condizioni Definitive, gli *Equity Protection Certificates* potranno essere del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*", vale a dire che l'eventuale rendimento in caso di *performance* positiva del Sottostante non potrà superare un determinato importo stabilito dall'Emittente al momento dell'emissione ("Importo Massimo").

In particolare, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'"Importo di Liquidazione", legato alla *performance* del Sottostante e offrono la protezione del capitale investito nella misura del Livello di Protezione.

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore rispetto al prezzo di emissione in ogni caso in cui il suddetto valore del Sottostante alla scadenza sia maggiore del Livello di Riferimento Iniziale. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto "Fattore di Partecipazione" prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Protezione un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante rispetto al Livello di Protezione nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel presente scenario, poichè l'investitore partecipa alla *performance* del Sottostante nella misura in cui il valore dello stesso a scadenza eccede il Livello di Protezione, qualora quest'ultimo sia fissato ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà totalmente protetto e l'investitore potrebbe anche non ottenere un guadagno bensì subire una perdita nella misura in cui il Livello di Riferimento Finale risultasse inferiore al Livello di Riferimento Iniziale fino al Livello di Protezione.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito "Strike", l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari al cosiddetto "Importo Massimo".

Se alla scadenza il Livello di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le performance positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 2.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa*".

Alla luce di quanto sopra, nella valutazione dell'investimento particolare importanza riveste, tra l'altro, il valore al quale è fissato alla Data di Emissione il Livello di Protezione e il Fattore Partecipazione. Occorre tenere altresì in considerazione anche il Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato, e, nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* e l'eventuale Tasso di Cambio.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" a pagina 37 della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive degli Equity Protection Certificates, al sottoparagrafo "Valore teorico degli Equity Protection Certificates e scomposizione del Prezzo" a pagina 37 della Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle relative Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito negli *Equity Protection Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 2.2.2 "Rischio di perdita del capitale investito" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente degli *Equity Protection Certificates* finanzi la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dagli *Equity Protection Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

Gli *Equity Protection Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare gli *Equity Protection Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini degli *Equity Protection Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento negli *Equity Protection Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, **(i)** l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, **(ii)** le informazioni fornite nel presente documento, nonché **(iii)** la tipologia del Sottostante.

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio").

2.2 Fattori di rischio connessi agli Equity Protection Certificates

2.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*; in questo caso, il calcolo dell'Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). L'influenza di tali fattori sull'andamento dei tassi di cambio saranno maggiori nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente. Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Euro Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche vanificare eventuali rendimenti positivi del *Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento nel caso degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene sempre convenzionalmente espressa in Euro permettendo, quindi, al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei tassi di cambio possano avere effetti negativi sull'andamento del Sottostante e, quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*. Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

2.2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Nel caso in cui la *performance* del Sottostante sia negativa l'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

Se alla scadenza la *performance* del Sottostante è negativa (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione), agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Tale rischio di perdita dipende dunque dal Livello di Protezione fissato dall'Emittente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà la perdita che l'investitore potrebbe subire.

Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato, per quanto riguarda gli *Euro Equity Protection Certificates* dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante è diversa dall'Euro. In tale ipotesi, qualora l'andamento sfavorevole del tasso di cambio sia tale da neutralizzare il rendimento positivo ottenibile dal *Certificate*, l'investitore potrà subire una perdita anche in caso di andamento favorevole del Sottostante.

A tale riguardo, per ulteriori esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

2.2.3 Rischio connesso alla presenza del Cap

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore deve tenere presente che l'Importo di Liquidazione non potrà superare un certo ammontare prefissato, pari alla somma tra il Livello di Protezione e l'Importo Massimo (moltiplicata per il Multiplo e il Lotto Minimo di Esercizio). In tale ipotesi, il Portatore parteciperà solo parzialmente alla *performance* positiva del Sottostante, ottenendo un rendimento rispetto al proprio investimento iniziale essenzialmente pari all'Importo Massimo (attualizzato per il Multiplo), senza pertanto conseguire i benefici connessi al rialzo del Sottostante ulteriore rispetto al *Cap*.

2.2.4 Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli Equity Protection Certificates

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi degli *Equity Protection Certificates*) dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dalla durata residua delle opzioni, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari).

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*, in linea teorica, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* dovrebbe aumentare nei casi di aumento e diminuzione del valore del Sottostante. Tale relazione non è certa in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita e considerando anche il Fattore di Partecipazione ed il Livello di Protezione.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi 2.2.12 "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", 2.2.16 "*Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali – misure che l'Emittente può adottare*" e 2.2.17 "*Rischio di annullamento degli Equity Protection Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del*

funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento della Nota Informativa.

2.2.5 Rischio connesso all'ipotesi di Sottostante costituito da Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia costituita da un portafoglio di singole attività ("**Paniere**"), il valore e il rendimento del *Certificate* dipendono dal valore di tali attività costituenti il Paniere sottostante, dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività costituente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione tra le attività costituenti il Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere stesso. In particolare saranno amplificati gli effetti rialzisti o ribassisti dell'andamento di tali attività sul valore del Paniere.

2.2.6 Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che la Data di Valutazione possa essere fissata in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione (il Livello di Riferimento Finale) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti, nel caso di *performance* positiva del Sottostante superiore al Livello di Protezione.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates*, la Data di Valutazione sarà fissata in modo da evitare, per quanto possibile, che la stessa coincida o sia in prossimità ad una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

2.2.7 Rischio relativo al *rolling* dei contratti *future* utilizzati quale attività sottostante o quale riferimento ai fini della determinazione del livello del Sottostante

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello sia calcolato mediante riferimento a contratti a termine (*futures*) su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il rendimento degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva. In una situazione di mercato di cd. "*contango*" per tali contratti, ovvero i prezzi dei contratti *future* con scadenze più lontane sono superiori ai prezzi dei contratti con scadenze più prossime – ad esempio la vendita di un contratto con scadenza a luglio avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di un contratto con scadenza ad agosto – occorre tener presente che il suddetto meccanismo di *rolling* genera un "*roll yield*" negativo, ossia un effetto negativo che si ripercuote sul valore del *certificates*. In aggiunta, il meccanismo di *rolling* comporta anche un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per gli *Equity Protection Certificates*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti *future* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

2.2.8 Rischio Liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"). In particolare, l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa sarà ammessa a quotazione in tale mercato, (ii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX o (iii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX (nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX degli *Equity Protection Certificates*).

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente nell'esercizio delle sue funzioni di *Market Maker* degli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni di Borsa"), per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Nelle ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, si segnala che il rischio di liquidità per il Portatore sarà maggiore rispetto al caso di ammissione a quotazione. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

Si segnala, peraltro, che nella suddetta ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, l'Emittente potrà porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto degli stessi. Al riguardo si precisa che i *Certificates* potranno essere negoziati rivolgendosi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, il quale applicherà la propria "*execution policy*" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato.

2.2.9 Rischio di costi, commissioni, spese

Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento percepite dai Collocatori, che saranno indicate nelle Condizioni Definitive. **Tali eventuali commissioni o costi impliciti potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo ed in maniera potenzialmente significativa il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates*.** Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.10 Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità

rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.2.11 Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire **(i)** a se stesso, quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata, a condizione tra l'altro che le obbligazioni del Sostituto siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e **(ii)** l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.12 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.13 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.14 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori negli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità degli *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 4.1.10 della Nota Informativa.

2.2.15 Rischio di imposizione fiscale

L'importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "Regime fiscale" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

L'imposizione fiscale sugli *Equity Protection Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione agli *Equity Protection Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.16 Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento a seconda che un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante si verifichi (i) prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico, alla Data di Determinazione o (ii) alla Data di Valutazione. **Per una descrizione delle misure che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.**

2.2.17 Rischio di annullamento degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti, a seconda dei relativi Sottostanti, nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Equity Protection Certificate*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

2.2.18 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante, e sui Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le relative Condizioni Definitive conterranno di volta in volta informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

2.2.19 Rischio di potenziali conflitti di interessi**(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo**

L'Emittente è Agente di Calcolo degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con il market maker

L'Emittente è il *market maker* degli *Equity Protection Certificates*.

(iv) Attività di collocamento degli *Equity Protection Certificates*

Le società controllate o collegate all'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

(v) Negoziazioni effettuate con l'emittente del Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (*hedging*)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.20 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

2.2.21 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dell'*Equity Protection Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

3. Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Le presenti Condizioni Definitive sono relative [all'offerta in sottoscrizione al pubblico] [all'ammissione alla quotazione sul SeDeX] di [*Euro*] *Equity Protection [CAP] Certificates* [*Quanto*] emessi dall'Emittente su [Azione •] [Azione Asiatica •] [Azione Italiana •] [Indice •] [Indice Asiatico •] [Indice Italiano •] [Merce •] [Merce Asiatica •] [Tasso di Cambio •] [Paniere di Azioni composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Indici composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Merci composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Tassi di Cambio composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] (gli "*Equity Protection Certificates*").

[Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico sono descritte nella Tabella A che segue.]

[Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione sono descritte nella Tabella B che segue.]

[In caso di *Equity Protection Certificates* su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di *Equity Protection Certificates* su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di *Equity Protection Certificates* su Paniere, inserire se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione: Il Peso del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•]].

[In caso di *Equity Protection Certificates* su Paniere, inserire: Il Peso Percentuale del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•]].

[In caso gli *Equity Protection Certificates* su Paniere, inserire: La Valuta di Riferimento del Componente del Paniere è per [•] [•]; per [•] [•]].

[In caso di *Equity Protection Certificates* su Azioni, Indici, Merci, Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, inserire se applicabile: Il Mercato di Riferimento del Sottostante [•] si trova in un Paese cd."emergente"].

[In caso di *Equity Protection Certificates* su Merci inserire se applicabile: La Data di Trade è [•]]

Il Mercato di Riferimento è [•] **[in caso di Paniere come Sottostante:** in relazione ai Componenti del Paniere, per [•] [•] [•], per [•] [•], [...]] **[In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento:** Il Mercato di Riferimento dell'Indice [•] è, relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]. **[inserire se applicabile:** Il Mercato di Riferimento [del Componente del Paniere •] si trova in un Paese cd."emergente" e pertanto si applicano le ulteriori previsioni in tema di Eventi di Turbativa di Mercato di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.]

[In caso di *Equity Protection Cap Certificates* su Merci inserire se applicabile: La Data di Trade è [•]]

[In caso di *Equity Protection Cap Certificates* inserire: Gli *Equity Protection Certificates* oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*" e, pertanto, l'Importo di Liquidazione in caso di *performance* positiva del Sottostante uguale o superiore allo Strike, non potrà essere maggiore dell'Importo Massimo, calcolato come prodotto tra il CAP, il Multiplo e il Lotto Minimo di Esercizio. Il CAP è calcolato in funzione della Percentuale CAP indicata nella Tabella [A] [B].]

Gli *Equity Protection Certificates* oggetto di [offerta in sottoscrizione al pubblico] [ammissione alla quotazione] hanno facoltà di esercizio di tipo europeo e sono pertanto esercitabili alla scadenza.

4. Prezzo degli *Equity Protection Certificates*

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates*, nel corso della durata del titolo, è influenzato, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua degli *Equity Protection Certificates* così come indicato nella sezione 2 "*Fattori di Rischio*" della Nota Informativa. [A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene il Prezzo Indicativo dei/degli [Euro] *Equity Protection Certificates* [Quanto], determinato alla data del [•].]

5. Reperimento delle Informazioni relative al Sottostante

I livelli del Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina [Reuter / Bloomberg []]. [se *Merci*: il prezzo ufficiale è calcolato [•].] Inoltre si riporta quanto segue:

[Disclaimer dell'Indice: [•]]

6. Autorizzazioni relative all'emissione

L'emissione e la quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data [•].

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SOLO NEL CASO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA RELATIVA SERIE:

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA AL PUBBLICO

Si invita il Portatore a leggere attentamente le “Avvertenze importanti da riferire al periodo precedente l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*” contenute nel Regolamento

1. Informazioni sul collocamento

Il collocamento degli *Equity Protection Certificates* avviene tramite [•] (il Collocatore) con sede in [•]. [, o tramite i clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica i **Collocatori on-line,**] ovvero tramite soggetti autorizzati all'attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia [ovvero i **Soggetti Autorizzati**] che trasmettono gli ordini al Collocatore; questi soggetti potranno avvalersi di promotori finanziari, ai sensi del relativo accordo di collocamento stipulato con l'Emittente.

Il collocamento avrà luogo dal [•] al [•].

Il Responsabile del Collocamento è [•] con sede in [•].

Le richieste di sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* possono essere presentate al Collocatore, anche per il tramite dei Soggetti Autorizzati, [ed al Collocatore *on-line,*] e tali soggetti potranno a tal fine eventualmente avvalersi di promotori finanziari, compilando il relativo modulo di adesione messo a disposizione unitamente alle presenti Condizioni Definitive, [ovvero attraverso le relative procedure nel caso di raccolta delle adesioni mediante utilizzo di strumenti elettronici via internet]. Tale scheda di adesione deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e deve pervenire al Collocatore [, ai Collocatori on-line] o ai Soggetti Autorizzati nei termini indicati al presente paragrafo. È nulla la scheda di adesione che non sia stata compilata in tutte le sue parti ovvero che pervenga ai suddetti soggetti al di fuori dei termini sopra richiamati. La scheda di adesione è anche nulla nel caso in cui non siano stati identificati correttamente il numero degli *Equity Protection Certificates* in relazione ai quali si intende aderire all'offerta. Si rinvia in ogni caso alle specifiche previsioni contenute nella relativa scheda di adesione.

L'Emittente non risponde dell'operato del Collocatore, dei Collocatori *on-line* o dei Soggetti Autorizzati a cui l'aderente all'offerta si è rivolto per la presentazione della richieste di sottoscrizione.

2. Destinatario dell'offerta

Destinatari dell'offerta degli *Equity Protection Certificates* su [•] sono [i clienti al dettaglio in Italia / i clienti professionali] come definiti dall'art. 26, comma 1 del Regolamento Intermediari.

3. Caratteristiche dell'offerta

Il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico è pari ad Euro [•].

Il prezzo [giornaliero] degli *Equity Protection Certificates* sarà pubblicato sui circuiti [Reuters] [Bloomberg] alla pagina [•] e sul sito internet www.x-markets.it.

4. Commissioni ed oneri per la sottoscrizione

[Non sono previste commissioni, né altri oneri a carico del Portatore per la sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates*.]

OPPURE

[È prevista una commissione di collocamento [non] inclusa nel Prezzo di Sottoscrizione pari a [•].]

5. Emissione e consegna degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates*, vengono emessi il [•] (la “Data di Emissione”).

Gli *Equity Protection Certificates*, saranno messi a disposizione del Portatore entro il [•] (la “Data di Regolamento”).

6. Quantità offerta, sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* su [•],

La quantità degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta è di un massimo di [•] *certificates*. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere sottoscritti in quantitativi minimi di [•] certificato e multipli di [•].

7. Aumento della quantità degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione al pubblico

L'Emittente potrà ogni aumentare la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione e comunicherà al pubblico che intende avvalersi di tale facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

[In caso di sola offerta al pubblico non seguita da quotazione presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, inserire se applicabile:

8. Informazioni relative alla negoziazione sul mercato secondario

L'Emittente potrà porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto degli stessi. Al riguardo si precisa che i *Certificates* potranno essere negoziati rivolgendosi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, il quale applicherà la propria "execution policy" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato.]]

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SOLO NEL CASO DI EVENTUALE RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE, DIRETTA O SUCCESSIVA ALL'OFFERTA AL PUBBLICO, DELLA RELATIVA SERIE:

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

[L'Emittente intende chiedere l'ammissione a quotazione, successivamente all'offerta in sottoscrizione al pubblico, degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il SeDeX. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.]

OPPURE

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* su [•] sul SeDeX con provvedimento n. [•] del [•].

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A. che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.

L'Emittente, in qualità di *market maker*, ai sensi dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa.]

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive di ciascuna Serie emessa sono disponibili sul sito internet www.x-markets.it. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'Emittente ha pubblicato nei tempi e modalità previste dalla suddetta norma, un avviso nel quale sono indicate le modalità con cui il Prospetto di Base è stato reso disponibile e il luogo dove lo stesso può essere ottenuto dal pubblico.

DEUTSCHE BANK AG

Tabella A

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES OFFERTI AL PUBBLICO

Tabella riepilogativa delle caratteristiche [degli] [dei] [Euro] Equity Protection [Cap] Certificates [Quanto] su [•]

Codice ISIN	[•]
Prezzo di Sottoscrizione	[•]
Commissioni di collocamento [implicita/esplicita] ²	[•] ³
Sottostante	[Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio Sottostante: •] [[ISIN: [•]]] [Paniere di Azioni] [Paniere di Indici] [Paniere di Mercati] [Paniere di Tassi di Cambio]
[Sponsor dell'Indice]	[•]
Mercato di Riferimento	[•] <i>[In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento.</i> Relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]
[Componente del Paniere]	[Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio Sottostante: •] [[ISIN: [•]]]
<i>[se conosciuta prima dell'inizio del Periodo di Offerta: Peso del Componente del Paniere]</i>	[•] [•] [•]
[Peso Percentuale del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
Data di Emissione	[•]
Data di Regolamento	[•]
Data di Scadenza	[•]

² L'Emittente corrisponde al relativo collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. I collocatori agiscono in via autonoma e non quali rappresentanti dell'Emittente. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternativamente, l'Emittente può corrispondere al relativo collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). I pagamenti delle commissioni *trailer* sono periodici e condizionati al volume di titoli emessi. Se Deutsche Bank AG dovesse essere sia l'emittente sia il collocatore in relazione alla vendita dei titoli, il relativo importo verrà accreditato internamente alla divisione di Deutsche Bank adibita alla distribuzione.

³ Gli importi sopra citati sono quelli previsti al momento della preparazione del presente documento e sono soggetti a potenziali modifiche durante il periodo di offerta e/o la durata degli *Equity Protection Certificates*; ulteriori informazioni possono essere ottenute dal Collocatore.

Data di Valutazione	[•]
Data di Liquidazione	Il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione
Data di Determinazione	[•]
Periodo di Offerta	Dal [•] al [•]
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento alla Data di Determinazione
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	[•]
Multiplo	[•]
Fattore di Partecipazione	[•]%
[Percentuale CAP]	[•]
[CAP]	Pari al prodotto tra la Percentuale CAP e il Livello di Protezione
[Strike]	Pari a un valore in Euro calcolato come segue: $\frac{CAP - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
[Importo Massimo]	Pari al prodotto: CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Importo di Liquidazione	<p>L'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio (LME), determinato dall'Agente di Calcolo come segue:</p> <p><u>Se Equity Protection Certificates</u></p> <p>1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore al Cap:</p> $IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ <p>2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione:</p> $IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ <p><u>Se Equity Protection Cap Certificates</u></p> <p>1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike:</p> $IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ <p>2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike:</p> $IL = \text{Importo Massimo} \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ <p>3. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione:</p> $IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ <p>Dove: "LP" = Livello di Protezione, "FP" = Fattore di Partecipazione,</p>

	<p>“LRF” = Livello di Riferimento Finale.</p> <p><u>Nel caso di <i>Euro Equity Protection Certificates</i> o <i>Euro Equity Protection Cap Certificates</i> su singolo Sottostante,</u> qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.</p> <p>L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.</p>
Multiplo	[•]
[Valuta di Riferimento del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
[Tasso di Cambio]	[•]
Valuta di Riferimento	[•]
Lotto Minimo di Esercizio	[•] <i>Certificates</i>

Tabella B

riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione

[Euro] [Equity Protection [Cap] Certificates] [Quanto] su []

Serie	ISIN	Sottostante	ISIN del Sottostante	[Peso del Componente del Paniere]	Livello di Riferimento Iniziale	Data di Emissione	Data di Scadenza	Multiplo	Codice di Negoziazione	Quantità	Cash Settlement/ Physical delivery	Stile	Lotto Minimo di Esercizio
1	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

Lotto Minimo di Negoziazione	Fattore di Partecipazione	Livello di Protezione	[Percentuale CAP]	[Importo Massimo]	[Strike]	Volatilità	Tasso free risk %	Prezzo Indicativo	Livello del Sottostante	Valuta di Riferimento	Sponsor dell'indice
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]